

XLVI.

TORNATA DEL 7 MAGGIO 1877

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO — *Seguito della discussione del progetto di legge: Disposizioni penali contro gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero, — Emendamento concordato tra il Ministro di Grazia e Giustizia ed i diversi Senatori che proposero emendamenti nella seduta di ieri — Il Senatore Miraglia svolge l'emendamento concordato — Spiegazioni e dichiarazioni del Senatore Cadorna C. e del Senatore Alfieri — Replica del Senatore Cadorna C. — Dichiarazione del Senatore Amari — Osservazioni del Senatore Cadorna C. — Dichiarazione del Senatore Barbaroux e del Senatore Cadorna C. — Nuove dichiarazioni del Senatore Amari — Spiegazioni del Ministro di Grazia e Giustizia — Osservazioni del Senatore Vitelleschi — Risposta del Senatore Miraglia — Dichiarazione del Senatore Vitelleschi — Spiegazione di voto del Senatore Gallotti — Dichiarazione del Ministro di Grazia e Giustizia — Fanno osservazioni d'ordine i Senatori Miraglia, Cadorna C. ed il Ministro di Grazia e Giustizia — Osservazione del Senatore Pepoli, cui risponde il Ministro — Seguono altre osservazioni — Deliberasi di votare prima l'emendamento Cadorna-Lampertico — Chiedesi la votazione per divisione — Procedesi alla votazione per divisione — Proclamazione della votazione dell'art. 1 conforme all'emendamento Cadorna-Lampertico — Procedesi alla discussione dell'art. 2 — Osservazioni del Senatore Cadorna C., del Ministro di Grazia e Giustizia e del Senatore Lampertico — Approvansi gli articoli 2, 3 e 4 — Dichiarazioni del Relatore — Chiedesi la soppressione della seconda parte dell'art. 5 — Il Ministro di Grazia e Giustizia opponesi alla soppressione — Votasi l'articolo per divisione — La prima parte è approvata, la seconda parte soppressa — Proposta del Senatore Eula all'art. 6 — Dichiarazione del Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione dell'articolo — Nuova redazione dell'art. 7, proposta dall'Ufficio Centrale — Dichiarazioni del Senatore Cadorna C. e del Ministro di Grazia e Giustizia — Approvasi l'articolo 7 — Dichiarazione del Relatore sulla mozione Bargoni, che formerebbe l'articolo 8 — Osservazioni del Ministro — Ritiro della proposta Bargoni — Procedesi allo scrutinio sopra il progetto approvato — Proclamazione del risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia, della Marina e dell'Interno, e successivamente intervengono il Presidente del Consiglio e i Ministri degli Esteri, d'Agricoltura e Commercio e dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge: Disposizioni penali contro gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: Disposizioni penali contro gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero. Ieri fu distribuito ai signori Senatori in

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1877

istampa l'emendamento all'articolo 1° proposto dal Senatore Miraglia e concordato coi signori Senatori Borsani, Conforti, Eula, Serra F. M. e Pescatore, ed accettato dal sig. Ministro Guardasigilli.

Leggo questo emendamento :

« Il ministro di un culto, che ordinando o eseguendo atti o uffici del suo ministero, li rivolga a fini contrari alle istituzioni ed alle leggi dello Stato, e con tali mezzi turbi l'ordine pubblico o la pace delle famiglie, od offenda la libertà delle persone, sarà punito ecc. »

PRESIDENTE. Il signor Senatore Miraglia, che è il primo proponente, intende svolgere questo emendamento ?

Senatore MIRAGLIA. Signori Senatori. Al seguito della discussione di ieri, io ho presentato all'Ufficio Centrale l'emendamento or ora letto dall'onor. signor Presidente, sottoscritto altresì dai dotti miei Colleghi signori Senatori Pescatore e Serra Francesco Maria. Siamo grati allo stimabile Presidente dell'Ufficio Centrale di avere con la dovuta attenzione intese le nostre proposte, e siamo altresì grati agli onorevoli Senatori Borsani, Conforti ed Eula di essersi concordati nell'emendamento da noi proposto, ed accettato dall'onor. Ministro Guardasigilli.

Non mi rimane ora che aggiungere a quanto ebbi l'onore di dire ieri, che il nostro emendamento deve tranquillare le coscienze più timorate; perciocchè il segreto della confessione è inviolabile, l'esercizio del ministero sacerdotale è libero, e la potestà civile è incompetente a prenderne ingerenza.

Ogni privato colloquio tra il ministro del culto ed i cittadini in materia politica o temporale non può aprire adito ad azione penale, poichè se è permesso a chiunque di discutere liberamente sulla politica, o sulla instabilità delle umane istituzioni, sarebbe crudele una legge che interdicesse questa discussione ad un ministro del culto. Conseguentemente a siffatte dichiarazioni, è evidente che il nostro emendamento è inteso ad allontanare qualunque equivoco, ed a stabilire che non esiste reato se non quando è manifesto che il ministro del culto rivolga gli atti od uffici del suo ministero a fini contrari alle istituzioni ed alle leggi dello Stato, e con tale mezzo abbia turbato l'ordine pubblico, o la pace delle famiglie, o offeso la libertà o l'onore delle persone.

Queste brevi osservazioni mi sembrano sufficienti ad esprimere chiaramente il motivo che ci ha determinati a proporre l'emendamento sottoposto alle vostre deliberazioni.

PRESIDENTE. Il signor Ministro dichiara di accettare?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Attendo di conoscere l'opinione dell'Ufficio Centrale, che mi è ignota.

Senatore CADORNA C. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CADORNA C. Il Senato ha udito che l'Ufficio Centrale riunitosi ha avuto l'onore di esaminare le varie proposte e le dichiarazioni dei vari onorevoli proponenti, e che il risultato di questa riunione, nelle relazioni fra i signori proponenti fra di loro, fu l'emendamento collettivo che testè fu distribuito. In seguito l'Ufficio Centrale si occupò di esaminare quest'emendamento, e venne sul medesimo ad una deliberazione.

La mia Relazione, a nome dell'Ufficio Centrale, sarà brevissima.

Un onorevole Senatore che faceva parte dell'antica maggioranza, essendosi accostato, nell'accettare quest'emendamento, all'antica minoranza, questa diventò ora maggioranza, e l'on. Senatore Lampertico ed io rimanemmo soli a non accettarlo. L'emendamento è quindi accettato da una nuova maggioranza dell'Ufficio Centrale.

Mi astengo dal riferire i motivi pei quali questo emendamento fu dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale accettato, poichè uno dei principali proponenti del medesimo li ha or ora svolti.

Ora dunque che il Senato ha udito gli argomenti della maggioranza dell'Ufficio Centrale, esposti molto autorevolmente dall'onor. Senatore Miraglia, vorrà permettermi due parole per esporre i motivi per cui l'onor. Senatore Lampertico ed io, che formiamo la minoranza, abbiamo creduto di dover persistere nella opposizione che già avevamo fatta agli altri emendamenti.

Al punto a cui è giunta la discussione, non è più possibile dir cose nuove nel merito della questione.

Oramai tutti i pareri, tutte le opinioni si sono chiarite ed hanno anche manifestato gli argomenti ed i motivi ai quali si appoggiano. Mi

pare invece che possa essere utile di chiarire il vero stato della questione, acciocchè ne risulti in che cosa consentiamo ed in che dissentiamo.

Una linea ben tracciata ci divide in due campi.

Il nostro dissenso non è questione sopra la compilazione dell'articolo 1°.

La ragione del nostro dissenso sta in che partiamo da concetti e da principî, che sono assolutamente diversi. Non parlo delle intenzioni, parlo unicamente, come debbo, dell'emendamento collettivo siccome è scritto e proposto; piglio il testo di questa proposta ed esamino che cosa dica indipendentemente dal senso che ciascuno gli possa dare.

Nel concetto dell'attuale minoranza dell'Ufficio Centrale, l'emendamento collettivo di cui si tratta, mira a comprendere ed a punire quei fatti che il Codice penale non considera mai come reati, e che noi abbiamo sostenuto e sosteniamo che non si possono dichiarare reati, senza uscire dal dritto comune e senza fare una legge eccezionale.

L'articolo 471 del Codice penale così dispone: « Ogni altro *pubblico* discorso, come pure ogni altro scritto o fatto non compresi negli articoli precedenti, che siano di natura da eccitare lo sprezzo ed il malcontento contro la sacra persona del Re, o le persone della Reale famiglia, o contro le istituzioni costituzionali, saranno puniti col carcere o col confino, estensibili a due anni e con multa estensibile a lire tremila; avuto riguardo alle circostanze di tempo e di luogo e alla gravezza del reato. »

Questo articolo colpisce *le parole, gli scritti e gli atti*; e li dichiara incriminabili, quando avendo i caratteri e le condizioni richieste al principio dell'articolo, sono tali da eccitare lo sprezzo ed il malcontento contro la sacra persona del Re, o le persone della Reale famiglia, o contro le istituzioni costituzionali. Queste sono le caratteristiche per le quali le parole, gli scritti, gli atti di cui parla questo articolo sono dal medesimo considerati come reati; sono le condizioni per cui il fatto materiale si converte in fatto punibile. Ora, i ministri del culto sono essi eccettuati dalle disposizioni di questo articolo? — Evidentemente no: — evidentemente un ministro di un culto che commette i fatti indicati e qualificati in questo ar-

ticolo, e che li commette colle condizioni caratteristiche richieste dall'articolo stesso, è punibile come ogni altro cittadino, ed è punibile, sia che li commetta quando agisce come semplice cittadino, sia che li commetta quando agisce nell'esercizio del suo ministero.

Pare adunque a noi evidentissimo che, quando i fatti hanno le caratteristiche che quest'articolo richiede perchè sieno reputati reati, questi fatti sono già punibili, anche quando si commettono dai ministri dei culti nell'esercizio delle loro funzioni.

Ora, ci siamo domandati: perchè dunque si vuol fare un articolo separato pei ministri del culto? — non certamente per punirli di quegli stessi fatti, che già sono contemplati nell'articolo 471 del Codice penale, perchè sarebbe un fare due disposizioni legislative sopra lo stesso oggetto. Dunque evidentemente lo scopo per cui si vuol fare una disposizione separata è quello di dare a questa disposizione un'estensione maggiore di quella che abbia l'art. 471, e il fatto è realmente così.

Difatti io dimostrai testè che l'articolo 471 del Codice specifica le condizioni, le qualità, i modi che debbono accompagnare i fatti nel medesimo indicati, e che per causa di queste condizioni, qualità e modi, esso attribuisce ai fatti la qualifica di reato.

Invece l'articolo che viene attualmente proposto e che è stato accettato dal signor Ministro, abbandona assolutamente l'indicazione della qualifica diretta dei fatti, e fa sorgere la reità dagli effetti dei fatti stessi, ed unicamente dai medesimi.

L'emendamento dice:

« Il ministro di un culto che, ordinando o eseguendo atti o uffici del suo ministero, li rivolga a fini contrarî alle istituzioni od alle leggi dello Stato, e con tali mezzi turbi l'ordine pubblico o la pace delle famiglie, od offenda la libertà o l'onore delle persone, sarà punito, ecc., *come nel progetto.* »

Ora, vediamo da quali caratteristiche quest'articolo fa dipendere che un fatto diventi reato.

Le caratteristiche dell'articolo 471 si trovano nelle prime parole dell'articolo stesso e le ho indicate; vediamo quali siano le caratteristiche dell'emendamento.

L'emendamento collettivo sopprime affatto

le condizioni richieste al principio dell'articolo 471, e non ne surroga neppure altre le quali qualificano direttamente il fatto incriminato.

Contrariamente all'art. 471, esso desume la reità dell'autore dei fatti dagli effetti ultimi e definitivi dell'atto che gli è imputato, cioè la desume dal fatto del turbamento dell'ordine pubblico e della pace delle famiglie. Il modo con cui l'atto fu mandato ad effetto, e principalmente la pubblicità o la segretezza dell'atto non costituiscono alcuna differenza per gli autori di questo emendamento, sebbene ciò costituisca una parte essenzialissima dell'art. 471.

Per quest'emendamento non v'ha differenza alcuna se il fatto sia stato pubblico nella sua origine, o sia diventato pubblico per un abuso di confidenza e per un atto immorale, e contro la intenzione dell'autore del fatto segreto.

Conseguentemente qualsivoglia scritto o discorso privato o segreto, il quale poscia, indipendentemente dalla volontà e dal fatto del suo autore divenga pubblico ed abbia prodotto l'effetto di turbare l'ordine pubblico, o la pace delle famiglie, o l'onore delle persone, dovrebbe necessariamente esser punito, sebbene manchino affatto le condizioni assolutamente richieste dall'art. 471.

Ora, siccome noi non ammettiamo una disposizione eccezionale pei ministri dei culti; siccome noi crediamo che anche a questi cittadini siano dovute le guarentigie dell'art. 471, così non possiamo ammettere una disposizione la quale in altri termini riproduce il concetto che informava l'art. 1° del disegno di legge proposto dal Ministro Guardasigilli.

Queste sono le principali ragioni per le quali la minoranza dell'Ufficio Centrale crede che l'emendamento collettivo, sebbene fatto nell'intento di attenuare il più possibile i gravi difetti del primo articolo ministeriale, parta pur sempre dal fondamentale concetto di voler fare una legge eccezionale pei ministri di un culto.

Noi crediamo che esso pecchi per gli stessi vizi che noi rimproveravamo all'articolo ministeriale quando affermammo che esso usciva dal campo del diritto comune, che esso puniva parole, scritti, fatti morali, politici meramente privati e segreti e che applicava all'ordine gerarchico ecclesiastico un diritto eccezionale contrario alle comuni libertà; il che non vogliamo assolutamente ammettere per quanto

ciò possa da noi dipendere. Vede adunque il Senato che, per quanto si discuta, non sarebbe possibile di riavvicinare le due opinioni, perchè ciascuna di esse partendo da diversa base, deve necessariamente condurre a conseguenze diverse. Non è, lo ripeto, questione di compilazione; è questione di opinioni diverse, di apprezzamenti diversi. Noi professiamo il più grande rispetto per le opinioni contrarie alle nostre, e non dubitiamo che gli onorevoli nostri avversari abbiano lo stesso sentimento per le nostre; ma, per quanto grande sia il desiderio di una conciliazione, nè a noi nè ad essi è possibile il contraddire alle rispettive nostre convinzioni. Questo è il motivo pel quale io ho affermato ed affermo ancora che l'articolo 1° ministeriale, dal nostro punto di vista, non è emendabile. Credo inutile aggiungere altro perchè parmi di avere abbastanza chiarito il nostro concetto.

Essendo pertanto il Senato diviso in due campi, e ciascuno di essi dovendo necessariamente sostenere l'applicazione delle proprie opinioni, nè essendo possibile un accordo, la questione non può essere risolta, che da un voto del Senato, e noi chineremo riverenti il capo al suo verdetto.

A cangiare questo stato della questione nulla gioverebbe la proposta dell'on. Senatore Alfieri, che ora fa parte della maggioranza dell'Ufficio Centrale, ossiachè se ne faccia un articolo separato, ossiachè la si ponga come prima parte dell'emendamento collettivo.

L'on. Alfieri ha dichiarato che accettava l'emendamento collettivo, colla condizione che si inserisse nella legge una disposizione che consacrasse il principio espresso nell'art. 1° del suo contro-progetto.

Ma, lo ripeto, mi pare evidente che questa aggiunta non toglie nè punto nè poco gli effetti dell'emendamento collettivo, che è dall'on. Lampertico e da me rifiutato.

Infatti, l'emendamento collettivo resterebbe quello che è, direbbe quello che dice, e ciò che dice è ciò che ho avuto ora l'onore di esporre, cioè esso toglie ai ministri di un culto, che son pure cittadini, una parte essenziale delle comuni libertà.

A che varrebbe sancire una massima generale astratta, la quale accordi ai ministri di un culto la libertà, che già hanno, di essere

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1877

assolutamente liberi nell'esercizio delle loro funzioni, di non essere mai obbligati a fare un atto di culto, nè un rito che ripugni alla loro coscienza, quando nello stesso articolo, e mediante l'emendamento collettivo, si verrebbe a togliere ad essi espressamente una parte di questa libertà?

A che varrebbe il dire che i ministri di un culto sono liberi, liberissimi nelle loro funzioni religiose; ma che se diranno in privato ed anche in segreto una parola in offesa alle leggi ed alle istituzioni, usando in ciò di un diritto, che spetta a tutti i cittadini, andranno in prigione? Egli è evidente che con ciò non si farebbe altro che introdurre nell'articolo una manifesta contraddizione nei suoi stessi termini. Una parte dell'articolo direbbe sì, e l'altra parte direbbe no.

Per queste ragioni la minoranza dell'Ufficio Centrale non potè e non può, suo malgrado, accettare l'emendamento collettivo che fu ora proposto, e neppure coll'aggiunta dell'onor. Senatore Alfieri.

Allorquando sussisteva ancora l'antica maggioranza, questa aveva proposto un articolo in surrogazione all'art. 1 del disegno di legge del Ministero, ed il concetto che ci aveva guidati nel fare questa proposta era doppio. Il primo era, per così dire, estrinseco, ed era di variare il meno possibile l'ordine e la forma esterna del disegno di legge ministeriale surrogando all'art. 1 ministeriale un'altra disposizione, la quale, non contraddicendo ai principî da noi difesi, potesse esser accettata da noi e dai nostri contraddittori, riservandoci (bene inteso) la libertà del nostro voto sulla questione di opportunità, di convenienza politica, e su tutte le altre questioni che riguardano il complesso di questa legge.

Nel merito poi il nostro concetto fu questo: Noi teniamo per certo che l'articolo 471 dell'attuale Codice penale punisce già ogni sorta di discorsi, di scritti e di atti, i quali, avendo i caratteri indicati nello stesso articolo 471, sieno indirizzati in dispregio della persona del Re, della Reale famiglia, o delle istituzioni costituzionali.

Noi non abbiamo alcun dubbio che questo articolo colpisce anche i ministri del culto che nell'esercizio delle loro funzioni fanno ciò che è indicato in questo articolo.

Ma questo articolo non colpisce che gli atti, gli scritti e le parole che sono indirizzati in dispregio del Re e delle istituzioni, e non quelli che muovono al dispregio delle leggi. Ora, noi consideravamo che la condizione speciale dei ministri del culto faceva sì che per le stesse ragioni per le quali l'articolo secondo del presente disegno di legge ed anche il Codice penale attuale puniscono nel ministro del culto la semplice censura della legge fatta in pubblico, sebbene essa non sia un reato per gli altri cittadini, poteva giustamente essere considerato come reato pel ministro d'un culto l'eccitamento pubblico al dispregio delle leggi; e si poteva, a nostro avviso, farne un reato non già eccezionale, ma speciale nel concetto che ho avuto l'onore di spiegare nel mio discorso. Per tal modo i ministri d'un culto andrebbero soggetti a pena quando coi fatti, cogli scritti, o colle parole, che avessero i caratteri richiesti dall'articolo 471, eccitassero allo sprezzo ed al malcontento contro le leggi dello Stato.

Insomma noi non faremmo altro che applicare ai fatti, discorsi e scritti pubblici diretti ad eccitare lo sprezzo delle leggi gli stessi principî e le stesse disposizioni che l'articolo 2 del disegno di legge ministeriale, e che l'attuale Codice penale all'articolo 268 già applicavano alla censura ed all'oltraggio pubblico delle leggi commesso da un ministro di un culto.

Fino a questo punto potevamo andare senza rinunciare alle nostre convinzioni e alle nostre opinioni, e senza fare una legge eccezionale; ma più in là non potevamo andare. E questo atto di buona volontà l'abbiamo fatto onde poter presentare un articolo che tenesse il luogo dell'articolo 1 ministeriale, che non potevano in nessuna forma accettare col suo concetto.

Questi sono i motivi dell'emendamento che era stato proposto ieri dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale. Ma oggi non esistendo più questa maggioranza, non posso più parlare a nome della medesima, e l'articolo proposto ieri di cui ora ho parlato non rappresentando che l'opinione della minoranza dell'Ufficio Centrale, debbo solo dichiarare per me e per l'onor. Senatore Lampertico che noi persistiamo nella detta proposta per le ragioni di convenienza e di merito che ho avuto l'onore di esporre al Senato, riservando, come già dissi, la libertà del nostro voto sul complesso del disegno di legge.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1877

Nello stato in cui è ora la questione parmi che, udito l'onorevole signor Ministro e quegli oratori che crederanno assolutamente necessario di parlare, ogni ulteriore discussione non porterebbe alcuna luce, epperò faccio voti perchè, senza altro, si faccia appello alla decisione del Senato.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole signor Ministro.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi parve di avere udito che l'onorevole Senatore Alfieri voleva fare alcune dichiarazioni; qualora fosse così, prenderei dopo la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Alfieri.

Senatore ALFIERI. Io non vorrei in nessuna guisa urtare menomamente la suscettibilità dell'onorevole signor Presidente dell'Ufficio Centrale, ma mi permetto di esprimere il dubbio che il modo con cui egli ha accennato al partito al quale io ho creduto di dovermi appigliare non sia pienamente esatto.

Il Senato ha avuto la cortesia di ascoltare con benigna attenzione il mio discorso di due giorni fa, e credo che sia chiaramente risultato da esso, che io sono entrato nell'Ufficio Centrale, vi sono rimasto, ne ho seguito tutte le fasi della discussione con un concetto mio speciale intorno e alla quistione di opportunità, e alla quistione di merito che venivano poste innanzi al Senato col progetto di legge in esame.

Io apertamente dichiarai che vi era per me un argomento sostanziale d'inopportunità per discutere di presente questa materia in Senato, fino al momento in cui non si poteva sperare che mediante l'opera del Senato si facesse un passo nell'applicazione dei veri principî liberali, dei veri principî della separazione della religione dalla politica.

Dichiarai apertamente poi che per me ciò che interessava in un modo speciale nel merito di questa legge, era di tutelare la piena libertà di coscienza dei cittadini e dei ministri dei culti in particolare, mentre non dissentiva dal colpirla qualunque volta mi fosse dimostrato che essi possono incorrere in atti criminosi, invadendo il terreno della politica, andando contro alle istituzioni, contro alle leggi dello Stato, contro all'autorità ed al rispetto dovuto alle pubbliche podestà.

Ora io, anche nell'ultima deliberazione alla

quale mi sono creduto in dovere di appigliarmi, sono in piena coscienza persuaso di essermi mantenuto consentaneo a queste aperte mie dichiarazioni.

Tanto è vero, ed è qui dove mi permetto di trovare meno esatta l'espressione adoperata dal nostro onorevole Presidente, tanto è vero che io non ho formato, non sono concorso a formare una nuova maggioranza.

Io, nell'Ufficio Centrale, se mi son dovuto accostare all'emendamento presentato dall'onorevole Miraglia, ed accettato da due membri dell'Ufficio Centrale, non lo feci se non sotto la condizione espressa e indeclinabile per me, che vi fosse una dichiarazione tale inserita in questo emendamento, cioè che fosse votato un sotto-emendamento, incastrato nello emendamento Miraglia e degli altri onorevoli Colleghi, il quale contenesse precisamente la dichiarazione che io aveva proposto nel primo degli articoli miei, contrapponendola all'articolo primo del progetto ministeriale.

Ora, questa mia condizione è stata respinta dal Collega Amari e consentita dal collega Barbaroux, dunque non esiste la nuova maggioranza che l'onorevole Cadorna vuole per opera mia formata nell'Ufficio Centrale.

Io rimango fermo in questo concetto, malgrado tutte le interpretazioni, contrarie fra loro, che si sono volute dare ai due sistemi di proposte, a quello cioè che è definitivamente formulato da due membri dell'Ufficio Centrale con riferirsi nell'articolo primo di questa legge all'articolo 471 del Codice penale, e all'altro che è stato formulato nell'emendamento Miraglia e compagni.

Io dico che questa profonda distinzione, questa profonda contrarietà tra i due sistemi di proposte (sarà, come è molto facile, mancanza di acume della mia mente), ma io non la vedo più allora quando è ammesso ed incastrato nell'emendamento dell'onorevole Senatore Miraglia il sotto-emendamento mio del quale ho più volte fatto cenno.

Soggiungo che, privo di particolare esperienza delle cose giudiziarie, io debbo regolare il mio voto col criterio dell'uomo politico. Per questo criterio, io ho dovuto appigliarmi, nelle circostanze in cui ci troviamo, al partito che ho prescelto e nel quale intendo di persistere.

Senatore CADORNA C. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CADORNA C. L'on. Senatore Alfieri ha, sebbene con forme cortesi, tacciato la mia relazione d'inesattezza. Dichiaro al Senato (sebbene ciò non sarebbe neppure necessario) che io non mi credo infallibile; e che qualora mi avvenga di commettere un errore, preferisco sempre di riconoscerlo e di rettificarlo. Ma nel presente caso non so veramente di quale inesattezza abbia potuto lagnarsi l'on. Senatore Alfieri.

Ho detto che l'on. Senatore Alfieri era concorso a costituire una nuova maggioranza a riguardo dell'emendamento collettivo, ed egli stesso ha ammesso che questa nuova maggioranza è costituita dal fatto che questo emendamento è accettato anche da lui. È vero che egli non l'accetta che sotto la condizione che egli ha indicata, ma questa condizione l'ho detta al Senato riferendo che l'on. Alfieri era concorso a formare questa nuova maggioranza nell'accettazione dell'emendamento collettivo colla condizione che si inserisse nella legge una disposizione analoga alla proposta contenuta nel primo articolo del suo controprogetto. È dunque evidente che ho riferito colla massima esattezza i fatti che sono avvenuti nell'Ufficio Centrale; nè nel discorso dell'onorevole Alfieri v'ha una parola la quale abbia messo in chiaro che io abbia detto cosa la quale non fosse compiutamente esatta, o che ne abbia omessa qualcheduna che fosse necessaria a compiere la mia Relazione. Il fatto sta dunque, secondo le parole stesse dell'on. Senatore Alfieri, come io l'ho esposto, cioè che egli, che costituiva parte della maggioranza antica, è concorso ora a formare coll'antica minoranza una nuova maggioranza, accettando l'emendamento collettivo; e che lo ha accettato sotto la condizione, che io aveva già indicata nella mia Relazione, la quale perciò fu esattissima.

Senatore AMARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI. Mi servo di una felice espressione dell'on. Senatore Alfieri e dichiaro apertamente che io adotto la proposta del Senatore Miraglia e compagni senza incastrarvi nulla affatto.

Io credo che la dichiarazione di principî che

vorrebbe incastrare l'onorevole Alfieri non sia degna nè conveniente in una legge, e mi pare che non si debba ripetere principî i quali la nostra coscienza nazionale ha sempre osservati e mai messi in dubbio.

Perciò quest'aggiunta non l'accetto da parte mia, ma voterò la modificazione dell'articolo come è proposta dall'onorevole Miraglia.

Senatore CADORNA C. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CADORNA C. La dichiarazione dell'onorevole mio amico Senatore Amari proverebbe che attualmente nell'Ufficio Centrale non vi è più maggioranza. L'Ufficio Centrale avrebbe (se l'onorevole Senatore Barbaroux accetta l'opinione dell'on. Senatore Amari) due Senatori contrari all'emendamento collettivo (il Senatore Lampertico ed io), due altri in favore dell'emendamento stesso (gli onorevoli Amari e Barbaroux), ed un quinto, che sarebbe l'onorevole Alfieri, il quale accetta l'emendamento condizionatamente, e che perciò fa parte da sè. Se poi l'onorevole Barbaroux non accettasse le dichiarazioni dell'onorevole Amari, allora le opinioni dell'Ufficio Centrale potrebbero essere quattro. Ad ogni modo sta in fatto che nell'Ufficio Centrale non vi è più maggioranza per nessuna proposta.

PRESIDENTE. Il Senatore Barbaroux ha la parola.

Senatore BARBAROUX. Per me dichiaro, che non riconosco necessaria la inserzione della dichiarazione di principio desiderata dal Senatore Alfieri, e che anco senz'essa, voterò l'emendamento.

D'altra parte però, siccome credo che questa dichiarazione di principî sia conforme intieramente al nostro ordinamento, e che, inserita in questo articolo, non possa per nulla nuocere alla sostanza della legge, così anche con questa dichiarazione sono disposto ad accettare l'emendamento.

Dunque lo accetto puro e semplice come è proposto; l'accetterò anche quando contenga l'inserzione desiderata dal Senatore Alfieri.

PRESIDENTE. La dichiarazione di principio, ossia il sotto-emendamento che proporrebbe il sig. Senatore Alfieri all'emendamento del sig. Senatore Miraglia ed altri, consiste nel premettervi queste parole: « Il cittadino italiano non può essere ricercato delle sue opi-

nioni religiose, nè molestato in causa di esse, nè costretto a compiere nessun rito di culto.»

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permetta, signor Ministro.

Se non ho mal compreso le intenzioni dei signori Membri dell'Ufficio Centrale che hanno parlato in proposito, i signori Senatori Amari e Barbaroux, non combattono questa dichiarazione di principî.

Senatore AMARI. Sì, io la combatto.

PRESIDENTE. Permetta, signor Senatore; a me parve intendere che il signor Senatore Amari non la combatta, ma solamente dichiari che non è necessario inserirla nella legge.

Senatore AMARI. Io la combatto.

PRESIDENTE. Combatte il principio o combatte la inserzione nella legge?

Senatore AMARI. Dichiaro che voterò l'emendamento senza l'aggiunta, la quale non mi pare per nulla necessaria; ma nel caso si mettesse il partito tra bianco e nero, vale a dire tra la reiezione dell'articolo primo come è proposto, o l'emendamento anche coll'aggiunta del Senatore Alfieri, è naturale che allora voterei l'articolo anche coll'aggiunta.

PRESIDENTE. Dunque (io diceva esattamente) il Senatore Amari non combatte il principio in se stesso: solamente reputa non necessario di proclamarlo per legge.

Ad ogni modo, il sottoemendamento del Senatore Alfieri deve esser votato prima dell'emendamento su cui si discute.

Ora ha la parola l'onorevole Ministro Guardasigilli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. (*Movimento di attenzione*). È mio dovere di dichiarare brevemente al Senato le ragioni, per le quali il Governo ha accettato la nuova formola dell'articolo 1° concordata insieme con me da tutti gli onorevoli proponenti i varî emendamenti, Senatori Miraglia, Conforti, Serra, Eula, Borsani e Pescatore, ai quali si sono aggiunti tre dei membri dell'Ufficio Centrale, che perciò ne costituiscono la novella maggioranza.

L'onorevole Senatore Cadorna, non più a nome della maggioranza dell'Ufficio Centrale, ma individualmente in nome proprio e del Senatore Lampertico, ha sostenuto l'originaria proposta che era stata da essi surrogata all'articolo 1° della legge, con cui non si fa-

ceva che estendere le disposizioni dell'art. 471 del vigente Codice Penale di cui testè fu data lettura; ed ha respinto la formola collettiva degli onorevoli Senatori, dei quali ho declinato i nomi, non per motivi di compilazione o di forma, ma, sempre a suo avviso, per incompatibilità di principî.

Vediamo prima se la proposta dei Senatori Cadorna e Lampertico menomamente suffraghi allo scopo; poi se le loro obiezioni alla formola novellamente proposta abbiano valore e sussistenza.

In che consiste la proposta dei Senatori Cadorna e Lampertico? Che commettendosi i fatti contemplati nell'articolo 471 del Codice Penale dal ministro di un culto, laddove essi eccitassero al disprezzo ed al malcontento non solo contro le *istituzioni dello Stato*, che già in quell'articolo si menzionano, ma anche semplicemente contro *Leggi dello Stato*, siano da comprendere sotto le sanzioni dell'articolo medesimo.

Ora egli è evidente, o Signori, che questa aggiunta non è che apparente, e perciò la proposta è inutile ed inefficace.

È inutile, ove piacciavi di leggere l'articolo 2° del progetto di legge che è in discussione. Gettando lo sguardo sul medesimo, voi troverete, nella seconda parte di esso, già puniti qualunque *discorso, scritto o fatto*, (tutto dunque è compreso), che possa essere *diretto a provocare la disobbedienza alle leggi dello Stato*. Si badi che non si richiede propriamente una provocazione *espressa*, perchè un *fatto* non può che solo *indirettamente*, e per l'indole sua provocare alla disobbedienza delle leggi.

Tanto basta per riconoscere che l'articolo 2° già punisce quei medesimi fatti che si vorrebbero incriminare con la proposta aggiunta all'art. 471.

Di più, nello stesso articolo 2° della presente legge, nella sua seconda parte, già vedesi espresso che se anche questo discorso scritto, o fatto, sia diretto a provocare la disobbedienza non propriamente contro una *legge dello Stato*, ma semplicemente contro qualunque *atto della pubblica autorità*, il colpevole è punito col carcere da quattro mesi a due anni e con multa fino a lire 2,000.

Si avverta altresì che queste sono disposizioni oggi vigenti, perchè si contengono nella

legge del 5 giugno 1871, e quindi non si tratta d'introdurre disposizioni nuove.

È chiaro adunque che l'attuale proposta degli onorevoli Cadorna e Lampertico sarebbe una attenuazione e non già un'ampliamento di ciò che attualmente già trovasi scritto nell'art. 2°.

Certamente tanto vale il dire che un fatto possa essere di tal natura da indurre *alla non obbedienza* di una legge dello Stato, quanto che esso possa *eccitare il malcontento* contro la legge medesima.

Ciò importa che in virtù dell'articolo 2 del presente disegno di legge, l'art. 471 trovasi di già esteso ai ministri del culto, anche quando i loro *discorsi, scritti o fatti* offendano non le *istituzioni*, ma semplicemente le *leggi dello Stato*.

Dunque la proposta dei Senatori Cadorna e Lampertico equivale ad ottenere il fine da loro desiderato, di sopprimere e cancellare completamente l'articolo 1, senza surrogarvi altro, cioè sostituendovi una formola vuota, e che per rispetto agli onorevoli proponenti non chiamerò derisoria.

V'ha di peggio, perchè non solo sarebbe inutile questa formola, ma è nociva, inadeguata, non idonea a quei bisogni i quali soli han fatto e fanno richiedere che si ristabilisca una sanzione che era stata cancellata dalla legge 5 giugno 1871.

Ristabiliamo adunque questa disposizione nei termini in cui era prima di quella legge, o nei termini in cui il Senato già l'ha approvata nel 1875, o in termini diversi i quali però non si prestino agli equivoci od a quelle dubbie interpretazioni che sono state poste innanzi, ed anche, esagerandone i pericoli, nella lunga discussione di questi giorni.

Qual è il vero bisogno cui devesi provvedere?

Quello d'impedire che il sacerdote faccia servire il suo ministero spirituale a fini temporali o politici, contrarî e riprovati dalle leggi o dalle istituzioni dello Stato; e che egli esercitando queste sue attribuzioni turbi l'ordine sociale e la pace delle famiglie, usi coazione sopra l'inviolabile libertà degli individui, o comprometta il loro onore.

Così concepita la disposizione dell'art. 1°, (e per ora non mi occupo della forma delle parole, ma della sostanza), si comprende che

abbraccerà una serie di fatti ai quali non sarebbe possibile applicare l'articolo 2°. Ma invece nelle proporzioni a cui si ridurrebbe la proposta degli onorevoli Senatori Lampertico e Cadorna, mi sembra che essa sostanzialmente equivalga alla soppressione dell'art. 1°.

Vediamo ora se le obiezioni, che si sono testè mosse alla formola novella dell'art. 1° concordata fra gli altri proponenti, abbiano qualche fondamento.

Mi permetta l'onorevole Cadorna che io cominci dal dubitarne con un argomento estrinseco.

È possibile, io domando a me stesso, che il fiore delle intelligenze del Senato e della magistratura, che il caso raccoglie intorno alla proposta di unico e concordato emendamento, non sia una prima malleveria che esso possa con fiducia accogliersi?

È da temere che costoro coll'alto loro senno giuridico, con la grande familiarità che hanno con la quotidiana applicazione delle leggi, non abbiano evitato gli inconvenienti accennati dal Senatore Cadorna, nel combattere la loro proposta?

Egli ha detto che questo articolo punisce nel ministro del culto certi *effetti*, che derivano non dalla sua volontà, ma non voluti; e ne deduce che sarebbe ripugnante ai principî giuridici il punire un atto per gli effetti che ne derivano oltre la volontà del loro autore.

Risponderò anzitutto, che nè anche ripugna ai principî giuridici codesto concetto di un reato. Sono molti i casi contemplati nel Codice Penale nei quali, purchè esista il dolo in genere, l'intenzione in genere di *misfare*, e se ne produca un danno, ancorchè eccedente la intenzione medesima, il fatto è punito in ragion composta dell'intenzione e dell'effetto che ha oltrepassato l'intenzione stessa.

Se l'on. Cadorna consulterà i ragionamenti degli oratori del Congresso Belga che elaborò nel 1830 la Costituzione del Belgio, troverà che i più esagerati cattolici giustificavano innanzi al loro partito la formola dell'art. 14 della costituzione anzidetta, nel quale è riservato al potere civile di punire tutti i delitti che potessero commettersi in occasione dell'esercizio del culto, ragionando così: « Non è necessario supporre che i ministri della Chiesa desiderino vo-

lontaneamente il male; ma essi non possono ignorare la loro influenza sulle popolazioni, non possono non conoscere e prevedere gli effetti di certi loro atti, scritti, o discorsi; quindi debbono imputare a loro stessi se incorrono in una pena per reati somiglianti. »

Credo poter rispondere anche di più all'onorevole Cadorna. Se egli avesse rivolto l'acume del suo ingegno ad apprezzare la formola dell'emendamento collettivo, si sarebbe accorto che vi si contiene qualche espressione che accenna appunto alla *volontarietà* di quegli effetti; imperocchè vi si richiede che un ministro di un culto, ordinando od eseguendo atti del suo ministero, *LI VOLGA* a fini contrari alle istituzioni e alle leggi dello Stato. Se non mi inganno, questa locuzione esprime e significa chiaramente l'intenzione deliberata del ministro del culto di uscire dal campo della religione, in cui sarebbe suo stretto dovere di contenersi. Quando egli adunque volontariamente trasmoda nel campo politico per esercitarvi la sua influenza, è giusto che di questi atti risponda.

Dunque, o signori Senatori, l'unica obiezione dell'onorevole Cadorna, che potrebbe avere apparenza di importanza, è priva di ogni fondamento.

Agli occhi miei la formola collettiva che venne proposta, mentre evita gli equivoci, ed allontana tutti i pericoli di cui per la libertà di coscienza e per l'indipendenza dell'esercizio spirituale ci siamo preoccupati, mentre dissipa assolutamente ogni più rigido scrupolo, soddisfa al principio, risponde ai bisogni della società, e conseguentemente tien luogo non solo a sufficienza ma, a mio avviso, con grande profitto e miglioramento, della precedente formola dell'art. 1° approvata dalla Camera dei Deputati.

Mi credo in dovere da parte del Governo di aderire alle dichiarazioni esplicite e solenni, che sono state fatte a nome dei proponenti questo emendamento nell'interesse della più sacra delle libertà umane, della libertà di coscienza, della libertà del pensiero religioso, della libertà di quella fede che il massimo dei nostri poeti chiamò

. cara gioia
Sovra la quale ogni virtù si fonda.

Siamo noi tutti gelosissimi, custodi di questo,

che non è tesoro, o privilegio che appartenga soltanto a pochi, ma patrimonio di ogni cittadino. Non è vero liberale chi non sente il pregio e la importanza di questa libertà.

Quindi è lungi dal nostro pensiero, (e lo dichiariamo apertamente, se pure sia necessario), che giammai le confidenze che hanno luogo nel segreto della confessione tra il ministro del culto e colui che ne ricerca i consigli, possano formare materia di inquisizione giudiziaria. È lungi dal nostro pensiero che possano mai incriminarsi i segreti e confidenziali colloqui.

Non è da simili fatti, o Signori, che derivano i pericoli di cui la società possa temere e preoccuparsi.

Ma allorché il ministro di un culto ordini tali atti del ministero ecclesiastico, o li esegua, che lungi dal servire ad un fine religioso e spirituale si rivolgano a conseguire un fine politico, riprovato dalle leggi o dalle istituzioni dello Stato, e questi mezzi conducano ad uno degli effetti dannosi nell'articolo indicati, che sono il *turbamento dell'ordine pubblico* ossia dell'*ordine sociale*, o della *pace delle famiglie*, l'*offesa della libertà individuale*, o dell'*onore delle persone*; trovansi certamente raccolti tutti gli estremi che costituiscono l'entità di un'azione criminosa, su cui la società ha diritto ed obbligo di esercitare la sua repressione.

L'onorevole Senatore Alfieri, non contento delle dichiarazioni fatte dall'onorevole Senatore Miraglia a nome di tutti i proponenti l'emendamento, mi ha domandato se vi sia difficoltà d'inserire, ancorchè per sovrabbondanza, in questo stesso articolo 1° una massima, che io credo scolpita nel cuore di ogni cittadino ed onesto liberale.

Egli anzi, ove si fosse a questo suo desiderio data soddisfazione, nel 2° articolo del suo contro-progetto andava più oltre della proposta ministeriale; imperocchè voleva che fosse punito il ministro del culto non solo quando censura o combatte le istituzioni o le leggi dello Stato, ma anche quando nell'esercizio del suo ministero si faccia lecito solamente di ragionare ed occuparsi delle cose politiche e di materie riguardanti il Governo civile, e tanto

più se diffonda false notizie atte a nuocere od a screditare l'indirizzo della cosa pubblica.

Ma noi siamo tanto temperati, che non abbiamo bisogno di andare più in là della nuova formola dell'articolo 1°, che vi sta dinanzi, e prendiamo atto di queste concessioni dell'onorevole Senatore Alfieri, perchè si vegga come egli, sollecito di porre in salvo il principio, non ripugni a tutelare efficacemente gli ordini civili e la quiete e la sicurezza dello Stato fin dove possa legittimamente desiderarsi.

L'onorevole Senatore Amari ha ragione che una dichiarazione di principio non è necessaria nelle leggi, ed è aliena dalla consuetudine delle compilazioni legislative.

Ma dal canto mio non ho difficoltà a dichiarare al Senato che, per quanto la proposta dichiarazione mi sembri non necessaria e superflua, non ho difficoltà di accettarla, se si ritiene opportuna e conveniente dopo le tante discussioni di questi ultimi giorni, acciò questa legge porti l'impronta del carattere che deve avere, e non sia più oltre calunniata e frain-tesa.

Consento perciò che nel principio dell'art. 1° si collochino queste parole:

« Nessun ministro di qualunque culto può essere ricercato o molestato per le sue opinioni o dottrine religiose, nè costretto a compiere funzioni e riti ecclesiastici.

« Tuttavia, se egli ordinando od eseguendo ecc. »

Qui proseguirà, come seconda parte dell'articolo, l'emendamento collettivo testè discusso.

Con questa dichiarazione s'imprimerebbe un carattere altamente liberale alla legge, e forse nella pratica si otterrebbe ancora un qualche utile effetto.

Infatti sappiamo che anche nel seno del clero possono essere varie opinioni religiose, specialmente dopo le grandi novità del Sillabo e dell'Infallibilità introdotte nella chiesa cattolica. Ora, una dichiarazione che in faccia al potere civile, cui spetta sempre il diritto dell'*exequatur* e del *placet* nelle provviste beneficarie, nessun ecclesiastico possa essere ricercato delle sue opinioni o dottrine religiose, potrebbe forse trovare nella pratica qualche utile applicazione. Parimente potrebbe talvolta applicarsi la disposizione che nessun ministro del culto possa essere costretto a compiere riti e

funzioni religiose. Si è detto che nel nostro paese non vi ha esempio di tali costringimenti. Scusi, onorevole Amari; vi sono stati processi contro ministri del culto che si ricusarono a celebrare funzioni religiose, cioè a recitare l'orazione *pro rege* od a solennizzare la festa dello Statuto. Ora i nostri costumi sono migliorati; non credo che si promovessero processi somiglianti, e per quanto dipendesse da me, io li impedirei, ma sarà assai meglio se la parola più autorevole della legge ne consacri il principio. Io dunque, Signori, non faccio una condizione di quest'aggiunta; ma lascio libertà al Senato di approvarla, apponendovi come alinea l'emendamento nel quale sono concordi i suoi onorevoli proponenti, e che il Governo accetta.

Non mi rimane, o Signori, che richiamare la vostra attenzione sopra un'analisi brevissima dello stesso emendamento, acciò ravvicinandone le parole, se ne concepisca il sistema. Quali sono, secondo questo emendamento, il *fine* del reato, la *qualità dei fatti*, gli *effetti* che debbono derivarne?

Il *fine*, come dice chiaramente la nuova formola dell'articolo 1°, deve essere un *fine contrario alle istituzioni od alle leggi dello Stato*. Tanto basta per persuadervi che non solo non è *fine* lecito, ma doloso, che nessun cittadino può e deve proporsi, e tanto meno chi è rivestito di un'autorità morale così importante come il sacerdote nel momento in cui esercita il proprio ministero.

I *fatti* devono consistere nel *rivolgimento degli atti o degli uffici del ministero spirituale ed ecclesiastico* non ad uno scopo religioso, ma ad un *fine temporale o politico offensivo delle istituzioni o delle leggi dello Stato*. È questa la qualità e la specie dei fatti, di cui si deve ravvisare autore il ministro del culto contro il quale debbasi procedere.

Ma non basta: è necessario che tali fatti producano alcuni determinati *effetti*, i quali sono enumerati nella formola stessa. Essi sono alternativamente, in primo luogo, il *turbamento dell'ordine pubblico*. E chi potrà mettere in dubbio, che nessun cittadino ha diritto di turbare l'ordine pubblico, tanto meno colui che il possa con maggiore facilità e generando pericoli più gravi?

Badate, o Signori, alla diversità di questa locuzione dall'antica dell'articolo 1°; ivi si diceva *turbamento della coscienza pubblica*. Formola vaga ed elastica, che suscitò tanti dubbî nel seno di quest'Assemblea.

Ma, nessuno, io spero, domanderà in che consista l'*ordine pubblico*, espressione che s'incontra ad ogni passo in tutta la nostra legislazione civile e penale, e che comprende tutti quegli elementi e rapporti onde si compone l'ordine della società civile, senza de' quali elementi la società medesima si troverebbe in confusione e scompiglio, ed i diritti e la libertà de' cittadini mancherebbero di garanzia e di protezione.

Questa formola d'altronde vedesi già usata anche in qualche altro Codice. Così nel Codice Portoghese si legge:

« Ogni ministro ecclesiastico, che si serve delle sue funzioni religiose per alcun fine temporale riprovato dalla legge del Regno, *turbando l'ordine pubblico ecc.* » Ed ho sotto gli occhi alcuni importanti frammenti della Relazione che accompagnò la presentazione del Codice Portoghese, in cui si leggono queste giudiziose parole: « Si punisce l'attacco al principio religioso, il quale è una delle basi dell'ordine sociale, perchè l'offesa alla religione si può presentare sotto due aspetti; è anche attaccare l'ordine religioso, *servendosi di esso allo scopo di perturbare l'ordine sociale.* »

Altri effetti accennati nella nuova formola dell'articolo sono l'*offesa delle libertà e dell'onore delle persone*.

Si era proposta l'aggiunzione nell'articolo di queste parole: *usando violenza sulla coscienza dei cittadini*.

Or bene, per quanto comprendessi l'intenzione con la quale la proposta veniva fatta, ed i limiti dentro i quali il proponente intendeva racchiuderne l'applicazione, io pel primo non mi mostrai propenso ad accettarla, temendo che potesse interpretarsi così largamente da comprendere fin la sorpresa d'intimi e segreti colloqui tra il sacerdote ed il credente, nei quali si pretendesse usata questa vera o credata violenza; ma certamente non può non considerarsi come un fatto vietato quello di recare *offesa alla libertà individuale od all'onore delle persone*.

Da quando in qua sarà lecito non conside-

rare inviolabili e sacri la libertà e l'onore dei cittadini?

A niuno è dato attentare a questi beni preziosissimi; perciò nè anche ai ministri del sacerdozio nell'esercizio del proprio ministero.

Ciò era tanto più necessario, perchè si viene con ciò a provvedere a molti dei fatti che furono da me enunciati e deplorati in uno degli ultimi miei discorsi, che avvengono in Italia e fuori, e contristano i buoni liberali che si dolgono della insufficienza delle sanzioni penali.

Aggiungerò a quei fatti, quasi esempio, la notizia, che questa mattina mi pervenne dal Belgio, di avvenimenti che nello stato della legislazione di quel nobile paese dolorosamente rimangono impuniti.

Leggerò la relazione del più recente tra essi nei termini in cui è narrato da un accreditato giornale:

« Il signor Pissens, uomo onestissimo, liberale in politica, cattolico di religione, teneva nel piccolo comune di Hervé un caffè.

(Scuserà il Senato, se io gli do contezza di questi fatti, per fargli conoscere i pericoli che felicemente non si sono manifestati nel nostro paese e che dobbiamo impedire si manifestino).

« Egli teneva un caffè frequentato dalla migliore società, in gran parte di liberali. Naturalmente egli era abbonato a giornali cattolici, come a giornali liberali, e specialmente all'*Indépendance Belge* giornale temperatissimo. Egli cadde infermo; la sua famiglia fece chiamare il prete. Costui mise per condizione espressa all'assoluzione, che si dovessero togliere dal caffè tutti i giornali, meno quelli cattolici.

« Il malato ebbe un bel rispondere che tanto valeva licenziare i clienti, e che avendo moglie e figli i quali dal caffè dovevano trarre il sostentamento, ciò non poteva fare.

« Nulla giovò. Il prete persistè nel suo proposito ed il sig Pissens nella sua resistenza. Questi morì, ed il clero d'accordo rifiutò alle sue spoglie mortali gli onori del culto. Egli fu accompagnato al campo santo da quasi tutta la popolazione, desiderosa di dare a questa vittima dell'intolleranza clericale una suprema testimonianza di simpatia.

« Fedele alla legge ed al suo dovere, il borgomastro, capo dell'amministrazione comu-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1877

nale, fece sotterrare il defunto nel campo santo comune.

« Quest'atto di semplice legalità andò soggetto agli anatemi del clero. Infatti il borgomastro ricevè dal Curato di Hervé una intimazione, la quale portava a sua conoscenza, che egli era escluso dall'amministrazione dei sacramenti per lo scandalo che aveva dato, permettendo che si sotterrassero nel camposanto il cadavere di un uomo morto senza i sacramenti della chiesa. Si aggiungeva nell'intimazione, che l'interdetto da cui il borgomastro veniva colpito, sarebbe durato fino a che egli non avesse fatta una pubblica ritrattazione ».

Può immaginare il Senato come la stampa liberale del Belgio si sia commossa di questo fatto, ed essa rammenta che il medesimo succede ad un altro di simile specie riguardante il borgomastro di Chênée.

Come qualifichereste un atto di questa natura, che impedisce al commerciante di esercitare liberamente la sua industria, al proprietario di servirsi dei propri beni? Non è una violazione della libertà individuale? Non trattasi al certo di costringere alcuno a celebrare riti o cerimonie religiose. Ma il sacerdote che, per un fine riprovato dalle leggi e dalle istituzioni dello Stato, viola la libertà individuale e mette il cittadino nella impossibilità di servirsi dei propri diritti, adoperando a tal fine l'interdetto ed i mezzi spirituali, dovrà costui rimanere del tutto impunito, o il fatto suo innanzi alle leggi civili deve costituire un reato?

Parimente ho sotto gli occhi parecchie delle formole con cui in molti dei nostri comuni si è preteso di esercitare una simile coazione sopra gli acquirenti dei beni ecclesiastici. Così in un rapporto del Prefetto di una provincia del Regno vien riferito:

« L'arciprete N... non volle congiungere in matrimonio il signor.... con la signora....., sebene richiesto di ciò in una malattia che costui ebbe, perchè questi ricusava di sottoscrivere una dichiarazione in cui rinunziasse ai beni acquistati dall'Asse ecclesiastico. Quest'individuo guarì; ma ricaduto ammalato, e volendo col matrimonio legittimare anche avanti alla Chiesa i figli che aveva procreati, finì per sottomettersi alla volontà del parroco, e firmò la suddetta dichiarazione, che venuta nelle mie mani Le trasmetto originalmente. Guarito anche

di tal malattia, ne ha portato querela. Ma si è dovuto rispondere che il processo è impossibile, perchè non esistono leggi per colpire un fatto somigliante. »

Accordatemi ancora un minuto solo di pazienza, ed udrete il tenore dell'obbligazione sottoscritta da costui:

« Io N. N. mi obbligo allo scrupoloso adempimento delle seguenti condizioni: 1^a Di conservare i beni anzidetti che erano della mensa vescovile di....., e di coltivarli da buon padre di famiglia. » (Anche questo, come se non fosse roba sua) « 2^a Di non usare di qualunque privilegio di legge civile che permettesse l'affrancamento del canone. 3^a Di ritenere i beni anzidetti *a beneplacito della Santa Sede, e di obbedire ai comandi del Santo Padre in ordine alla restituzione dei medesimi.* 4^a Finalmente, d'imporre agli eredi e successori, con una copia della presente, i doveri ai quali sono tenuti. » E firmano come testimoni a questa scrittura due sacerdoti.

Io domando, o Signori: non è quasi un reato di *estorsione* questo, poichè si va con mezzi di tal sorta a togliere ad un cittadino, ad un proprietario la roba sua legittimamente acquistata?

Laonde, ritornando al nostro assunto, allorchè nella formola dell'articolo 1^o vien dichiarato che non si debbono travolgere gli atti spirituali ad uno scopo temporale, e riprovato dalle leggi o dalle istituzioni dello Stato, e che quando ne derivi turbamento dell'ordine pubblico od *offesa della libertà o dell'onore dei cittadini*, s'incorra nelle sanzioni penali, certamente non si esige nulla di troppo, e si rende pieno omaggio ai principî della scienza della penalità.

Non aggiungo altro, o Signori, parendomi che ciò basti per manifestare i motivi che hanno indotto il Governo ad associarsi di gran cuore ad una formola che non è sua, ma che, essendo stata concordata tra così eminenti giureconsulti e magistrati, porta in sè medesima, e nei nomi dei suoi autori, la miglior malleveria agli occhi di voi tutti della sua intrinseca moralità e giustizia.

Aggiungerò solo che il Senato non deve dimenticare che con queste disposizioni di legge, d'altronde giustificate in faccia al diritto comune, noi provvediamo ad un periodo eccezionale,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1877

transitorio, straordinario, nel quale versiamo. Mi sia permesso rammentare come io mi espressi fin da che fu discussa e votata la legge delle garanzie, acciò nessuno possa oggi farmi rimprovero di mutati convincimenti:

« Anche dopo (io dissi) proclamata la caduta del potere temporale in Roma, succederà necessariamente un *periodo* più o meno breve di *esperimento, di osservazione, di prova*, nel quale converrà che l'Italia si assicuri di essersi veramente abbandonato in modo definitivo quello strano e secolare connubio, e che non si sia ceduto all'impero di momentanee circostanze coll'intendimento di cogliere la prima opportunità per recuperare la perduta autorità col soccorso di intervento straniera. Quando la civiltà avrà portato i suoi frutti, quando un così gran fatto, una volta compiuto, avrà un'eco di applausi in tutta la terra, perchè sarà uno dei più grandi fatti trasformativi dell'umanità, uno di quegli avvenimenti che rappresentano nella storia del genere umano i momenti culminanti della sua vita che il Campanella, con enfatica frase, chiamava il *giubileo, i grandi giorni dell'umanità*: allora sarò io il primo ad invocare e proporre non solo l'applicazione alla Chiesa del diritto comune, ma la concessione delle maggiori larghezze, di eccezionali favori e garanzie di indipendenza, anche al di là di ciò che per essa si domanda, perchè saremo sicuri e tranquilli che ciò facendo, non avremo giammai a pentirci di aver fallito al nostro mandato, che è quello di vegliare alla salute della patria. »

Io mi astengo dai commenti di questa mia dichiarazione, la quale però consiglia oggi ancora di esaminare se le condizioni, nelle quali al presente l'Italia si trova, siano tali da farci rinunziare a questo periodo di più o meno breve esperimento, per assicurarci che siasi nel Vaticano abbandonato definitivamente il pensiero ed ogni riserva di cogliere qualunque occasione propizia per tentare il ricuperamento del potere temporale; se sia fin da oggi il caso di procedere innanzi nella nostra via con coraggio e fiducia contro il naturale avversario della nazionale unità.

Dunque, o Signori, si considerino alcune delle disposizioni di questa legge, se pure così si vuole, come disposizioni di precauzione e di difesa, necessarie in questo periodo transitorio.

Quando a noi giunge l'eco delle dichiarazioni di un Ministro dei più illuminati e liberali di Europa in un paese vicino, le quali furono piene di rispetto e di benevola sollecitudine per l'indipendenza degli ordini interni dell'Italia; quando l'Assemblea sovrana di una grande e nobile nazione ha dovuto riconoscere pericolosa per la tranquillità interna ed esterna di tutti gli Stati la odierna recrudescenza dell'agitazione clericale; quando veggo quell'Assemblea eccitare il Governo ad usare di tutti i mezzi legali per vigilarla e reprimerla; allora, domando io, potremo noi temere che in Italia, centro di quest'agitazione e sede dei maggiori pericoli, il Senato nella sua saggezza voglia lasciare il Governo impotente e disarmato dei mezzi legali, che esso riconosce necessari alla difesa del paese ed alla repressione di fatti somiglianti?

Quanto a noi, lo ripeto, questa legge, reclamata dalla prudenza e dall'autorità concorde degli uomini più competenti, non rappresenta che l'applicazione dei principî del diritto comune; ma se taluno in mezzo a voi potesse dubitarne o gli paresse altrimenti, accordi egli pure e non ricusi il suo voto favorevole alla proposta, considerandola, ove così gli piaccia, come una disposizione provvisoria e temporanea, finchè duri questo periodo di sperimento e di prova per l'Italia, augurando che giungano tempi più calmi e tranquilli, in cui possa rivedersi la nostra legislazione penale, e con coraggio e sicurezza modificarla.

Ad ogni modo il Governo sente di aver adempiuto largamente al debito suo, e di aver posto al coperto la sua responsabilità in faccia al paese.

Ora, spetta al Senato di dissipare col suo voto faziose speranze, e di dimostrare ancora una volta alla Nazione italiana che non si fece mai invano appello al suo patriottismo.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Io non ho mai preso la parola in questa importantissima discussione, perchè molti miei onorevoli Colleghi hanno esposto con chiarezza e dottrina le opinioni che sono anche le mie; ma in questo momento, non fosse altro che per discarico del mio voto personale, debbo fare alcune osservazioni su

questo emendamento; il Senato giudicherà del loro valore.

Per me questo emendamento sotto un certo punto di vista è anche più pericoloso dell'articolo proposto dal Ministero.

Io mi ricordo che fu dopo lunga discussione che fu adottata la parola *abusando* in quest'articolo allorchè fu votato la prima volta in questa Assemblea, quantunque se ne comprendesse tutta l'indeterminazione, e fu adottata perchè implicava il concetto che non fosse punibile l'esercizio ordinario e giustificato del ministero ecclesiastico, ma solamente l'abuso che se ne facesse. La difficoltà in quella parola è di segnare i limiti fra l'uso e l'abuso, ma stabilisce un principio accettabile. Ora, questa parola è stata tolta e sono proprio gli atti del culto che sono punibili anche quando appartengono all'esercizio ordinario del ministero, purchè abbiano intenzione avversa alle istituzioni; e quindi è proprio un vero giudizio d'animo e d'intenzione.

Vero è che vi è aggiunta la caratteristica del turbamento dell'ordine pubblico, la quale è certo un'espressione più felice che quella della coscienza pubblica; e su questo punto convengo che c'è un guadagno. Ma rimane sempre la pace delle famiglie; io domando al Senato quale è la pace delle famiglie che si deve rispettare. Ci sono delle famiglie nelle quali le condizioni di pace sono in contraddizione col Codice penale; quale è la vera pace che secondo l'onorevole Ministro non si deve turbare? Ma ritorno sul primo soggetto.

L'onorevole Cadorna vi ha fatto osservare che nel modo nel quale è espresso l'emendamento manca il legame fra l'atto per se stesso e l'effetto che ne deriva; e ciò avviene tutte le volte che si punisce un cattivo effetto indipendentemente dalla sua causa. Ma veniamo agli esempi che spiegano presto e meglio quale sia la portata, e quali possano essere i casi contemplati da quest'articolo.

Possono essere fatti per nulla per sè stessi colpevoli, ma bensì dipendenti dall'esercizio di un ufficio ordinario. Un ministro celebra una funzione, ponete che sia ingiustamente, succede una perturbazione d'ordine pubblico.

Vi sono gli elementi voluti dalla legge, cioè un atto del culto e una perturbazione d'ordine pubblico.

Cosa rimane a provare? L'animo. Si riduce dunque in ultimo ad un giudizio d'intenzione.

Ora, chi è che non sa quanto è facile produrre perturbazioni nell'ordine pubblico, e quanto è difficile dimostrarne gli autori?

Quindi io mi riassumo nel mio giudizio sopra questo emendamento. Ammetto che con questa dizione si sia guadagnato dal lato del rispetto della libertà di coscienza, ma si è perduto dal lato della giustizia.

Io non dico che sia facile fare un articolo sopra questo soggetto. L'on. Ministro ci ha descritto l'altro giorno come il Senato vi si fosse provato per quattro giorni; l'altro ramo del Parlamento non vi ha fatto poco studio. Noi ci si sta di nuovo intorno da otto giorni, e malgrado tutto ciò, l'on. Ministro è obbligato a confessare che gli dispiace.

Io ne vengo perciò ad un'altra conclusione, che cioè non vi è modo di dire degnamente quel che non si vuole o non si deve dire, almeno secondo l'opinione di molti. La forza delle cose s'impone ai più sottili intendimenti della politica: si parla di formola, ma si discute di concetto.

Io non posso nemmeno non attirare l'attenzione del Senato sopra il pericolo che si contiene nel cercare una formola così difficile sopra un soggetto così grave, andando così a tentone fra gli emendamenti.

È cosa assai pericolosa e grave di lanciare una legge così controversa e che a molti pare in disaccordo con tutte le nostre istituzioni e tradizioni, che sia il risultato di trasazioni, di un rimpasto di proposte, che ha assai più l'obbiettivo di trovare un accomodamento che di fare una buona legge.

E perchè adunque la proposta dell'Ufficio Centrale parmi che dica tutto quello che si può dire senza passare i limiti della libertà e della giustizia; e perchè per lo meno mi rassicura contro i pericoli che si nascondono dentro una formola che sia trovata nelle condizioni che ho accennato, io vi aderisco e voterò con esso.

Del resto io vi diceva che v'ha fra noi, come ben osservava l'onorevole Cadorna, una vera diversità di concetto.

E ciò è vero sotto tutti i punti di vista teorici e pratici.

L'onorevole Ministro ci ha descritto tutte le difficoltà, tutti gl'inconvenienti che scaturì-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1877

scono da questa lotta che fu risvegliata dai fortunati avvenimenti che hanno prodotto la unità d'Italia. E chi non li conosce? Chi non li sa? E chi poteva pensare che non ce ne sarebbero? Talvolta, quando occorre per argomentazione si esagerano, ma certo esistono; potrei narrarne anche io all'onorevole Ministro. Ma e che perciò? la differenza profonda fra noi e i nostri avversari sta nel modo di menomarli e di vincerli.

Alcuni credono che questa specie di inconvenienti si vinca con leggi eccezionali e severi provvedimenti: e la storia che narra molte e assai più gravi di simili lotte sta per dimostrare l'efficacia di questi mezzi.

Io credo invece che questi inconvenienti si diminuiscano, si disperdano, spariscono quasi, avanti la giustizia lealmente ed egualmente esercitata, e che si vincano col diritto comune e colla libertà schiettamente osservata. E se per dimostrare l'inefficacia dell'altro sistema sta la storia universale, per confermarmi nel mio vi è la storia d'Italia, quella storia che a traverso i pericoli che fanno tanta impressione sopra l'on. Ministro, ci ha condotti felicemente da Novara a Roma.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. Mi permetta l'onorevole Vitelleschi di dirgli che i suoi scrupoli non hanno alcun fondamento, e credo di essermi abbastanza spiegato sulla portata del nostro emendamento. Non è il pensiero del ministro del culto che si punisce, non è l'atto del ministero sacerdotale che si eleva a reato, ma è il danno recato alla società per un atto del ministro del culto rivolto ad un fine contrario alle istituzioni ed alle leggi dello Stato.

Se l'onorevole Vitelleschi non incontrò alcuna difficoltà ad approvare in siffatta materia il progetto del Ministro Vigliani, non so persuadermi perchè avversi il nostro emendamento, che non lascia luogo a dubbia interpretazione sulle condizioni che debbono concorrere per la esistenza del reato. In quanto a me non saprei trovare una forma più corretta, e sarei obbligato all'onorevole Vitelleschi, se sapesse trovarne un'altra da corrispondere però al mio concetto ed a quello degli altri onorevoli proponenti, tra' quali nomino a causa di onore il venerando Senatore Serra, Nestore della magi-

struttura italiana, il quale con un'operosità e zelo, desiderabile che andasse ad esempio nei Parlamenti, guidò come Presidente del Senato la dotta discussione sul progetto del Codice penale Vigliani, non esclusa la materia degli abusi dei ministri del culto nell'esercizio delle loro funzioni.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Ho domandato la parola solamente per fare la dichiarazione, che quando ebbe luogo l'altra discussione, ho combattuto quest'articolo per quanto le mie forze hanno potuto.

Questa sola dichiarazione voleva fare.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Gallotti.

Senatore GALLOTTI. Prima di tutto, o Signori, io domando scusa se forse ho alzato la voce quando ho domandato la parola.

Mi perdonino, ho mal misurata la portata della mia voce.

In secondo luogo, prendo a parlare combattendo l'opinione di un uomo a cui mi stringe antica amicizia e che io immensamente stimo, l'onorevole Ministro Guardasigilli.

Siccome io voglio votare contro al primo articolo proposto, così voglio che si sappia qual è la ragione per la quale io voterò contro. Giacchè sarei dispiacentissimo, Signori, che questo mio voto potesse avere altra interpretazione.

Ognun sa, o Signori, che io non sono stato nè oppositore nè favorevole, per sistema, a qualunque Ministero.

Chiunque mi conosce sa che nelle votazioni ho messo la mano sulla coscienza ed ho votato a seconda che la coscienza mi ha dettato.

Voci. Così fan tutti.

Senatore GALLOTTI. Il nuovo emendamento e le parole che ha detto l'onorevole Senatore Miraglia mi persuadono, o Signori, che il ministro del culto cattolico può non avere intera la libertà di fare ciò che la religione gli comanda di fare. Poniamo ad esempio che uno il quale ha comperati beni ecclesiastici vada a confessarsi; il confessore può assolverlo quando gli è comandato dall'alto di non assolvere chi ha comperato beni di chiesa?

Signori, nello Statuto è detto che la religione

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1877

cattolica è la religione dello Stato. Volete o no, che questa religione abbia i suoi regolamenti, i suoi ordini, abbia la sua gerarchia?

Signori, vi prego pensare un momento ai tristi casi che potrebbero facilmente avvenire, di vedere, cioè, un parroco il quale nega l'assoluzione, e che portato in giudizio dica: signori, imprigionatemi, uccidetemi, ma sono contento di aver adempiuto al mio dovere.

Signori, non ci è nessuno il quale non onori e non rispetti il martire de' propri doveri, dei propri convincimenti, qualunque essi sieno; i soli che sono, furono e saranno sempre disprezzati, sono i versipelle.

Questa legge può facilmente mutarsi in persecuzione contro i cattolici; e le persecuzioni, siano politiche o religiose, hanno accreditato e rinforzato il partito che si voleva perseguitare. Da ultimo, se non posso dire come il Senatore Vitelleschi, di aver combattuto questa legge, posso dire che se fossi stato in Senato non l'avrei votata; e se l'avessi votata, ora vedendo le conseguenze che possono avvenire, metterei meno importanza nel dire in faccia all'universo che ho errato, di quello che persistere nell'errore. Ci è una gran differenza, o Signori, tra la forza di carattere e l'ostinazione; la prima onora l'uomo, la seconda lo rende spregevole. Io ho inteso parlare dei molti pellegrini venuti in Roma; io desidero che quando ritornino alle loro terre natali, dicano quanto sono esagerate tutte le cose che si spacciano contro di noi, e non abbiano diritto di dire che abbiamo votato questa legge.

Voci. Ai voti, ai voti!

PRESIDENTE. Avverto il Senato che l'on. Ministro Guardasigilli accettando il concetto del sig. Senatore Alfieri, ha proposto come parte prima di questo articolo le parole che leggo: « Nessun ministro di qualunque culto può essere ricercato o molestato per le sue opinioni e dottrine religiose, nè costretto a compiere funzioni o riti ecclesiastici. »

Quando venisse adottata questa prima parte, l'articolo prosegue così: « Ma il ministro di un culto, che ordinando o eseguendo atti o uffici, ecc. » come nell'emendamento dell'onorevole Miraglia.

Invece il Senatore Alfieri ed altri propongono che la prima parte sia concepita in questi termini:

« Il ministro del culto non può essere ricercato per le sue opinioni religiose, nè molestato in causa di esse, nè costretto a compiere atti religiosi, nè punito per averli commessi. Ma il ministro di un culto che ordinando o eseguendo, ecc. » il resto come nell'emendamento Miraglia.

Sottoscritti a questo emendamento sono gli onorevoli Alfieri, Deodati, Pepoli G., Prati, Magliani, Duchoquè, Farina, Giovanola, Michelini, Saracco e Grosso.

Invito l'onorevole sig. Ministro a fare le sue dichiarazioni.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Senato ha udito che io ho preso l'iniziativa di non oppormi a questa aggiunta, dappoichè trovo la sua limitazione nella seconda parte dell'articolo, e siccome esso, formolato in una guisa od in un'altra, ha il medesimo effetto, così io non desisto da quelle dichiarazioni che ho fatto, e le mantengo.

PRESIDENTE. Ora dunque lo stato delle cose è questo:

Il primo articolo del progetto posto in discussione secondo la proposta ministeriale, è oramai scomparso, poichè l'onorevole Ministro Guardasigilli lo ha ritirato.

L'Ufficio Centrale, maggioranza o minoranza che sia, propone per testo unico, in luogo del primo articolo ministeriale, questo articolo:

« Le disposizioni dell'articolo 471 del Codice penale saranno applicabili al caso nel quale i fatti nel medesimo contemplati siano commessi da un ministro del culto nell'esercizio delle sue funzioni contro le leggi dello Stato. »

Dal Senatore Alfieri ed altri fu proposto che l'articolo debba cominciare colle parole:

« Il ministro del culto non può essere ricercato... »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La prima parte mi è indifferente di accettarla.

PRESIDENTE. Leggo perciò l'articolo colla prima parte proposta dal Senatore Alfieri:

« Il ministro del culto non può essere ricercato nelle sue opinioni religiose, nè molestato in causa di esse, nè costretto a compiere atti religiosi, nè punito per averli commessi.

« Ma se ordinando o eseguendo atti od uffici del suo ministero, li rivolga a fini contrari alle istituzioni o alle leggi dello Stato, e con tali mezzi turbi l'ordine pubblico o la pace

delle famiglie, od offenda l'onore delle persone, sarà punito ecc. »

Senatore CONFORTI. Dovrebbe dirsi: « il ministro di un culto » non « del culto ».

PRESIDENTE. Occorre determinare l'ordine della votazione.

Quanto al carcere avverto che sopravviene un articolo del signor Ministro Guardasigilli, che sarà poi posto ai voti più tardi, ed è così concepito:

« Per l'esecuzione della presente legge la pena del carcere sarà espiata in locali diversi da quelli destinati ai delinquenti per reati comuni. »

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Nell'articolo 1° si scriva: « La pena del carcere, o il confino, o l'esilio locale. »

Senatore CADORNA C. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'on. Cadorna.

Senatore CADORNA C. Prego di riflettere che l'Ufficio Centrale nella Relazione che ha fatto ieri, proponeva già questo emendamento, cioè di mettere l'alternativa fra il carcere ed il confino lasciando al giudice di applicare a seconda dei casi più opportunamente, perchè è l'apprezzamento particolare di ciascuna cosa quello che può determinare la convenienza dell'una o dell'altra pena.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. L'emendamento sarebbe questo:

« Alla pena del carcere può essere sostituita, secondo le circostanze, la pena del confino o quella dell'esilio locale.... estendibile a due anni. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io ho già consentito di lasciare al magistrato l'alternativa tra il carcere e il confino; si era rimasto d'accordo nel seno dell'Ufficio Centrale di eliminare l'esilio locale perchè è problematico se questa pena rimarrà nel nuovo Codice. Per quanto riguarda poi l'aggiunta da me proposta sotto forma di articolo 4° bis, il nostro Presidente la collochi dove meglio giudichi opportuno.

Negli articoli successivi nuovamente vedesi

comminata la pena del carcere; perciò è bene stabilire soltanto in fine che quante volte in questa legge vedesi comminata la pena del carcere, la medesima dovrà espiarsi in locali diversi da quelli destinati ai delinquenti per reati comuni, con un trattamento eguale a quello che nella legge sulla stampa è stabilito per reati di stampa.

Senatore CADORNA C. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CADORNA C. Credo interpretare le intenzioni dell'Ufficio, dichiarando che non si ha nessuna difficoltà di mandare queste disposizioni all'ultimo articolo che è stato proposto ultimamente dal Ministro, esprimendo, oltre alle cose già espresse, anche questa che possa essere surrogato il confino al carcere.

Senatore CONFORTI. Mi si è fatto osservare... (*conversazioni*). Signori, si tratta di una materia oltre modo delicata.

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

Senatore CONFORTI. Dunque mi si è fatto osservare quanto sono per dire: « Il ministro di un culto che ordinando o eseguendo atti o uffici del suo ministero li rivolga a fini contrari alle istituzioni od alle leggi dello Stato, ecc. » Ecco, la prima parte di quest'articolo parla non solamente di uffici, ma di atti; e poi parla del rivolgimento di questi atti e di questi uffici a fini contrari alle istituzioni od alle leggi dello Stato. Ora, dicendosi *con tali mezzi*, mi si è fatto osservare da qualche Senatore che potrebbe credersi che bastino gli uffici, bastino gli atti del ministero ecclesiastico perchè possano cadere sotto la responsabilità di cui in questo articolo; e che si dovrebbe dire, invece di *con tali mezzi, per tale modo*; perchè dicendo *per tale modo* si comprende tutto quanto il significato delle parole precedentemente espresso.

PRESIDENTE. Interrogo il Senatore Miraglia su questa variante proposta dal Senatore Conforti; che cioè, invece di dire *con tali mezzi*, si dica *per tal modo*.

Senatore MIRAGLIA. Concordiamo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non ho nessuna difficoltà di accettare questa variante.

PRESIDENTE. Dunque, quanto alla pena, il signor Presidente dell'Ufficio Centrale che ieri aveva proposta una variazione...

Senatore MIRAGLIA. Perdoni, signor Presidente,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1877

all'articolo ch'ella ha letto bisogna aggiungere questo alinea: Alla pena del carcere potrà essere sostituita, secondo le circostanze, la pena del confino.

Senatore CADORNA C. Ripeto la dichiarazione dell'Ufficio Centrale che è unanime a questo riguardo, cioè che accetta in principio la surrogazione facoltativa al giudice della pena del confino a quella del carcere: ma accetta anche la proposta fatta dall'onorevole signor Ministro che questa disposizione si rimandi all'articolo ultimo che è stato da lui proposto, in modo che con una disposizione sola si provveda a tutti gli articoli che comprendono il presente disegno di legge.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non ho nessuna difficoltà.

PRESIDENTE. Vuolsi che nell'articolo si scriva « è punito col carcere, ovvero col confino? »

Senatore CADORNA C. No, signor Presidente: come nell'art. I ministeriale.

PRESIDENTE. Ebbene: la facoltà di sostituire il confino al carcere sarà scritta nell'ultimo articolo della legge come venne proposto dal sig. Ministro.

Ora dunque si tratta di stabilire l'ordine della votazione.

(Movimento di attenzione.)

In ordine cronologico la prima proposta è quella della minoranza, o maggioranza che sia, dell'Ufficio Centrale, la quale propone questo articolo I:

« Le disposizioni dell'art. 471 del Codice penale saranno applicabili al caso, ecc., ecc. »

L'emendamento a questa proposta è così formulato:

« Il ministro di un culto non può essere ricercato, ecc., ecc. »

Se non si muove difficoltà, questa seconda proposta, come emendamento, dovrebbe essere posta ai voti per prima.

Senatore CADORNA C. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CADORNA C. Non metto molta importanza a che si voti prima una proposta che non l'altra, dappoichè in una questione così lungamente discussa e grave ciascheduno dei signori Senatori si è certamente formata una opinione determinata, ond'è che sia che una proposta sia messa ai voti prima o dopo, ciò non può certamente avere influenza di sorta sul

risultato della votazione. Parmi però, che la proposta mia e dell'onorevole Lampertico debba avere la precedenza. Secondo il nostro Regolamento, la proposta che più si allontana dal concetto della proposta ministeriale debb'essere messa ai voti per la prima, ed avere così la priorità sulle altre. Ora non havvi ombra di dubbio che la proposta che più si allontana dal disegno ministeriale, è la nostra proposta. Dico che è mia e dell'onor. Senatore Lampertico perchè essa ha cessato di essere proposta della maggioranza dell'Ufficio Centrale.

Io quindi credo che prima di tutto dovrebbe mettersi.....

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

Senatore CADORNA C. ...ai voti questa proposta.

Però ripeto che dico queste cose non per altro che per chiarire la questione e per non lasciar senza osservazioni il contrario sistema che fu proposto.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Ministro Guardasigilli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho da dire una sola parola: a me pare che l'onorevole signor Presidente abbia posto benissimo la questione perchè, guardando all'ordine in cui sono venute queste varie proposte, prima l'Ufficio Centrale benchè allora in maggioranza presentò una nuova formola dell'articolo 1°; fu in vista di questa formola che ad alcuni Senatori, ai quali essa non piacque, venne in mente di proporre un emendamento alla formola stessa proposta dall'Ufficio Centrale. Dunque la proposta collettiva del Senatore Miraglia e dei suoi Colleghi è realmente un emendamento alla proposta dell'Ufficio Centrale.

Oltre di che, anche paragonando insieme queste due proposte, di cui si discute quale abbia la precedenza, bisogna cercare quale sia la più larga secondo le ordinarie regole parlamentari. Ora, la proposta presentata dagli onorevoli Cadorna e Lampertico è angustissima perchè con essa non si intende che di fare una lievissima aggiunta all'articolo 471 del Codice Penale, mentre invece la proposta collettiva venuta dopo in via di emendamento è assai più larga e comprensiva.

Sembrami adunque che, per entrambe le ra-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1877

gioni, questa proposta collettiva debba avere la precedenza.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Pepoli Gioacchino.

Senatore PEPOLI G. Mi permettano i miei onorevoli Colleghi di dire, che io credo indispensabile che prima di ogni altra cosa sia votata la proposta del Senatore Alfieri.

Molti sono disposti a votare la seconda parte dell'articolo proposto dal Senatore Miraglia, qualora fosse prima passata la prima parte proposta dal Senatore Alfieri.

Bisogna adunque rispettare la libertà di questi Senatori ed accordare ad essi il modo di liberamente esprimere il loro voto.

Mi unisco quindi alla proposta del Senatore Alfieri, e dichiaro che se questa prima parte fosse respinta, io darei il mio voto contro la proposta del Senatore Miraglia e compagni.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il desiderio dell'onorevole Senatore Pepoli può essere soddisfatto ponendo l'articolo ai voti per divisione.

Senatore CADORNA C. Me ne scusi il Senato, ma io debbo aggiungere poche parole a quelle che ho detto. Ora non è questione del modo con cui si dovrà votare la proposta collettiva quando essa sarà posta ai voti, se cioè per divisione della medesima o no. Ora si discute quale fra la proposta mia e del Senatore Lampertico e la proposta collettiva debba avere la precedenza nella votazione. Queste due proposte hanno un concetto assolutamente diverso. Ora una delle due: O sussiste ancora l'art 1° del disegno ministeriale e la proposta collettiva dei signori Senatori stata accettata dal signor Ministro non è che un emendamento all'articolo 1° ministeriale, ed in questo caso, siccome questo emendamento si scosta meno dall'articolo ministeriale, la proposta mia e del Senatore Lampertico, che se ne discosta di più, deve aver la precedenza. O l'articolo ministeriale non sussiste più, ed è abbandonato dal sig. Ministro, e vi è col suo concorso surrogato l'emendamento collettivo, ed in tal caso questo diventa la sola proposta ministeriale che ancora esiste, ed il nostro emendamento deve essere votato prima di esso, per la semplice ragione che è un emendamento. Del resto mi rimetto alla saggezza del Senato. Esso deciderà quale delle proposte debba avere la precedenza.

PRESIDENTE. Debbo stabilire il fatto.

Prima si aveva un articolo ministeriale. A quell'articolo ministeriale la maggioranza o minoranza dell'Ufficio Centrale ha surrogato in via di emendamento un articolo che comincia colle parole « le disposizioni dell'art. 471, ecc. »

Dopo tale emendamento sono stati proposti varî altri sotto-emendamenti, che si sono poi tutti concentrati nell'emendamento del Senatore Miraglia.

Ora l'art. 38 del nostro Regolamento dice:

« Sono messi a partito prima della questione principale: »

« 3° Gli emendamenti secondo l'ordine in cui vennero proposti, o secondo quell'altro che dal Presidente, assenziante il Senato, si riconosce migliore per la chiarezza della discussione.

« I sotto emendamenti sono messi ai voti prima degli emendamenti; gli emendamenti dei Senatori prima di quelli della Commissione o dell'Ufficio Centrale. »

Ciò ricordato, interrogo il Senato se intenda che prima debba porsi a partito l'emendamento dell'Ufficio Centrale, e più esattamente dei Senatori Cadorna e Lampertico, o quello del Senatore Miraglia ed altri, accettato dal signor Ministro.

Quelli che intendono che sia votato per primo l'emendamento dei Senatori Cadorna e Lampertico, favoriscano di alzarsi.

PRESIDENTE. La votazione è dubbia. Si procede alla controprova. Quelli che intendono che non debba avere la precedenza la proposta dei Senatori Cadorna e Lampertico, sono pregati di alzarsi.

108 Senatori accordano la precedenza alla proposta Cadorna e Lampertico; 86 la accorderebbero alla proposta Miraglia ed altri. Quindi la precedenza è decretata in favore della proposta Cadorna e Lampertico.

Debbo ora avvertire che parecchi signori Senatori hanno presentato la domanda che la votazione dell'articolo 1° del progetto di legge venga fatta *per divisione*. Questa domanda è firmata dai signori Palasciano, Norante, Caracciolo di S. Arpino, Caracciolo di Bella, Del Giudice, Merlo di S. Elisabetta, Piedimonte, L. Palmieri, Farina, Gravina, Bardesono.

Pertanto i signori Senatori che approvano la proposta Cadorna e Lampertico, si compiacciano collocarsi alla destra del Presidente; e

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1877

quelli che non la approvano vogliono collocarsi a sinistra.

A destra i votanti sono 103; a sinistra 93. È quindi approvato l'articolo 1° nei seguenti termini:

Art. 1.

« Le disposizioni dell'art. 471 del Codice penale saranno applicabili al caso nel quale i fatti, nel medesimo contemplati, siano commessi da un ministro del culto nell'esercizio delle sue funzioni contro le leggi dello Stato. »

Si passa all'art. 2.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge l'art. 2°:

Art. 2.

Il ministro di un culto che, nell'esercizio del suo ministero con discorso proferito o letto in pubblica riunione, o con scritti altrimenti pubblicati, espressamente censura, o con altro pubblico fatto oltraggia le istituzioni, le leggi dello Stato, un decreto reale o qualunque altro atto della pubblica autorità, è punito col carcere fino a tre mesi e con multa fino a lire mille.

Se il discorso, lo scritto o il fatto sono diretti a provocare la disobbedienza alle leggi dello Stato, o agli atti della pubblica autorità o ad impedire l'esercizio dei diritti politici e civili, il colpevole è punito col carcere da quattro mesi a due anni e con multa fino a due mila lire.

Se la provocazione è seguita da resistenza o violenza alla pubblica autorità, o da altro reato, l'autore della provocazione, quando questa non costituisca complicità, è punito col carcere maggiore di due anni e con multa maggiore di due mila lire ed estensibile a lire tre mila.

Sono puniti colle stesse pene coloro che pubblicano o diffondono gli scritti anzidetti da qualunque autorità ecclesiastica e da qualunque luogo provengano.

PRESIDENTE. Questo è l'articolo ministeriale.

A questo articolo l'Ufficio Centrale ha proposto un emendamento per ciò che riguarda la pena. L'emendamento nella pena consiste nel soggiungere alla parola *carcere* le parole: *ovvero col confino ecc.*, e ciò tanto nella prima parte che nel 1° e nel 2° capoverso dell'articolo, onde direbbersi:

Nella prima parte: *ovvero col confino* fino ad un anno, e multa fino a lire 2,000;

Nella seconda parte, o primo capoverso: *ovvero col confino* da sei mesi a tre anni, e multa fino a lire 2,000;

Nella terza parte, o secondo capoverso: o col massimo del *confino*.

Oltre di che l'Ufficio Centrale propone nell'ultimo capoverso dell'articolo 2° la seguente variazione:

« Le disposizioni dell'articolo 472 del Codice penale sono applicabili a coloro che pubblicano o diffondono, da qualunque luogo provengano, gli scritti anzidetti. »

Senatore CADORNA C. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CADORNA C. È unicamente per dire che pei tre primi emendamenti che riguardano l'esilio e la commutazione della pena del carcere, io credo d'interpretare l'intenzione dell'Ufficio Centrale, dichiarando che rimangono ritirati con riserva di provvedere nell'articolo aggiunto dal signor Ministro.

PRESIDENTE. Dunque l'Ufficio dichiara di ritirare questi tre emendamenti. E quanto all'ultimo capoverso?

Senatore LAMPERTICO. Non è un'aggiunta, è un capoverso sostituito all'ultimo capoverso del progetto ministeriale, è l'ultimo capoverso dell'art. 2°.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'onorevole Relatore fece una dichiarazione nel suo discorso come aveva promesso, ma mi parve alquanto dubbiosa ed insufficiente.

Giova una maggior chiarezza e saremo concordi ed il Governo non avrà difficoltà di aderire a questa modificazione.

L'articolo era così concepito:

« Sono puniti colle stesse pene coloro che pubblicano o diffondono gli scritti anzidetti da qualunque autorità ecclesiastica o da qualunque luogo provengano. »

Si vorrebbe sopprimere la frase: *da qualunque autorità ecclesiastica*.

Avvertii che nell'originario progetto quest'ultimo inciso si era creduto non necessario.

Ciò è tanto vero che nella Circolare del mio onorevole antecessore fu espressamente invitato il Ministero Pubblico a procedere in virtù

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1877

delle leggi esistenti e delle regole generali sulla complicità, contro tutti coloro che stampassero o riproducessero discorsi e scritti incriminabili, ancorchè emanassero da qualunque autorità ecclesiastica comunque coperta del privilegio di personale inviolabilità, e nessuno ha mai sollevato, come non può sollevarsi, dubbio sulla perfetta legalità di questa dottrina.

Nondimeno la Camera dei Deputati stimò cauto e prudente aggiungere quell'inciso per escludere ogni possibile controversia, ed anche per significare che da qualunque luogo ed anche dall'estero venissero gli scritti, dovessero le pene applicarsi a coloro che stampassero o diffondessero gli scritti medesimi.

Ora, io ho dichiarato nel seno dell'Ufficio Centrale che acconsentiva a sopprimere le parole: *da qualunque autorità ecclesiastica*, non già perchè se ne possa giammai desumere la conseguenza dell'impunità di chi pubblicasse o diffondesse scritti di loro natura sediziosi, da qualsivoglia autorità ecclesiastica provenissero, ed anche da persona irresponsabile. Ma siccome deriva a taluno scorgere quella superflua menzione come meno delicata e riverente, e cancellandola stimavasi raddolcire la formola legislativa senza punto alterarne la sostanza lasciando intatto l'impero del diritto comune nell'applicazione delle regole già esistenti, io non ebbi ragione di oppormi.

E non solo vi ho aderito con le premesse dichiarazioni, ma ho altresì proposto che invece di comminarsi costantemente le *stesse pene* degli autori a coloro che fossere semplicemente colpevoli di riproduzione e diffusione di questi scritti, si applicassero le disposizioni dell'articolo 472 del Codice Penale, le quali in simili casi invocano le regole ordinarie della complicità, che come è ben noto, permettono che talvolta sia applicata una pena minore.

Lacorde con queste dichiarazioni, laddove esse siano assentite ed accettate anche da parte dell'Ufficio Centrale, il Governo non ha difficoltà di accettare le proposte modificazioni.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO. L'Ufficio Centrale concorda con le dichiarazioni fatte dall'onorevole signor Ministro.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, l'articolo è posto ai voti.

Chi intende di approvare l'articolo 2°, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Si procede all'articolo 3°.

Art. 3.

I ministri di un culto che esercitano atti di culto esterno contro provvedimenti del Governo, sono puniti col carcere fino a tre mesi e con multa fino a due mila lire.

A questo articolo 3° l'Ufficio Centrale ha proposto il seguente emendamento:

Art. 3.

I ministri di un culto che in luoghi pubblici esercitano atti di culto esterno contro provvedimenti speciali del Governo, sono puniti col carcere sino a tre mesi e con multa sino a due mila lire, o col confino sino ad un anno.

PRESIDENTE. Domando al Ministro Guardasigilli se accetta questo emendamento.

Senatore BARBAROUX. Beninteso la parola *confino* va tolta.

PRESIDENTE. Si toglie la parola *confino* per tenerne conto in fine.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Governo dichiara di accettare questo emendamento, avendolo concordato coll'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti l'articolo 3 colla soppressione delle parole: *o col confino sino ad un anno*.

Chi approva questo articolo nel modo in cui venne emendato dall'Ufficio Centrale d'accordo col signor Ministro, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Art. 4.

Qualunque contravvenzione alle regole prescritte circa la necessità dell'assenso del Governo per la pubblicazione o per la esecuzione di provvedimenti relativi ai culti nelle materie in cui tuttora è richiesto, è punita col carcere estensibile a sei mesi o con multa fino a lire cinquecento.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale ha proposto a questo articolo un emendamento che consiste nel sopprimere le parole: *per la pubblicazione*;

di maniera che l'articolo 4 resterebbe concepito in questi termini:

Qualunque contravvenzione alle regole prescritte circa la necessità dell'assenso del Governo per la esecuzione di provvedimenti relativi ai culti nelle materie in cui tuttora è richiesto, è punita col carcere estensibile a sei mesi o con multa fino a lire cinquecento.

Domando al signor Ministro Guardasigilli se accetta questo emendamento.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho dichiarato di accettare questa soppressione, ritenendo che l'art. 2 rimanga pur sempre in vigore per tutte quelle pubblicazioni le quali possono soggiacere alle sue sanzioni. Desidero conoscere, se identica sia l'opinione dell'onor. proponente questa modificazione, che mi pare sia l'on. Senatore Borgatti, membro dell'Ufficio Centrale.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORGATTI. Proponendo la soppressione delle parole « per la pubblicazione » io intendeva di conformarmi all'articolo 16 della legge delle guarentigie, dove l'*exequatur* e il *placet* non sono più mantenuti per le pubblicazioni; beninteso poi che le pubblicazioni rimangono soggette al diritto comune, quindi ancora all'articolo 2 di questo progetto di legge.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Ho già dichiarato nella Relazione che l'articolo 2 sta in tutta la sua interezza, ed anche in tutta la sua efficacia, e quindi non c'è discordia tra il Ministero e l'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo 4, colla soppressione delle parole: « per la pubblicazione o. »

Chi approva quest'articolo con questa modificazione, sorga.

(Approvato.)

Do lettura dell'articolo 5, così concepito:

Art. 5.

I ministri dei culti, che commettono ogni altro reato nell'esercizio del loro ministero, anche col mezzo della stampa, sono puniti con la pena ordinaria aumentata di un grado.

Negli altri casi di abuso contemplati nell'ultima parte dell'art. 17 della legge del 13 mag-

gio 1871, N. 214, possono essere condannati civilmente nei danni interessi a favore dei privati danneggiati, ovvero, allorchè il giudizio civile sia promosso con azione principale del Pubblico Ministero, benanche in una indennità a favore dello Stato, non eccedente lire duemila.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Come i signori Senatori possono scorgere dalla Relazione, la quale è stata distribuita, quanto al secondo capoverso dell'articolo quinto c'è una minoranza nell'Ufficio Centrale (minoranza che è sempre quella in cui ho l'onore di avere a Collega l'onorevole Senatore Cadorna) la quale vorrebbe toglierlo. E la ragione per cui la minoranza proporrebbe codesta soppressione, si è perchè lo stesso signor Ministro, nel presentare quel progetto di legge al Senato, ha dichiarato che finora non si sono verificati inconvenienti in proposito, e che l'autorità governativa, ed anche una solenne discussione parlamentare, toglierebbe in ogni caso ogni dubbio; il signor Ministro d'altronde ha dichiarato che gl'inconvenienti a cui questa clausola intenderebbe ovviare non si sono finora verificati, e tuttora non sono che nel campo del possibile.

Per conseguenza, questa minoranza, che del resto non riconosce l'urgenza di tutto insieme il progetto, di legge, tanto meno poteva riconoscere quest'urgenza in quella clausola, dacchè lo stesso signor Ministro l'aveva confessato.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Nel seno dell'Ufficio Centrale fu discusso questo argomento, e la sua maggioranza mantenne la seconda parte dell'art. 5°.

Questa seconda parte dell'art. 5 ha un'utilità grande per prevenire e dissipare possibili dubbj ed oscillazioni della giurisprudenza, che è giusto di evitare in materia tanto ardua e delicata.

Nei casi contemplati dall'art. 17 della Legge delle guarentigie, quando cioè i Tribunali debbono dichiarare alcune provvisori dell'autorità ecclesiastica prive di effetto, perchè contrarie all'ordine pubblico, alle leggi dello Stato,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1877

o lesive dei diritti dei cittadini, poteva sorgere un dubbio. Allorchè non ci è alcun privato cittadino interessato, può il Pubblico Ministero promuovere da sè l'azione diretta per chiedere ai Tribunali la dichiarazione dell'inefficacia dell'atto, con tutte le sue legali conseguenze? Io non ne ho mai dubitato, e tutti gli uomini competenti non ne dubitano.

Infatti nella nostra Legge sull'ordinamento giudiziario nell'art. 139 è scritto che: « il Pubblico Ministero veglia all'osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, ecc., promuove la repressione dei reati, fa eseguire i giudicati »; e si aggiunge: « ha azione diretta per far eseguire ed osservare le leggi di ordine pubblico, e che interessano i diritti dello Stato, sempre che tale azione non sia ad altri pubblici uffiziali attribuita. »

Tuttavia in Francia si sono sollevate in proposito gravi difficoltà circa l'estensione ed i casi di esercizio di quest'azione diretta; il che ha dato luogo a dotte e non ancora composte disputazioni, ed ho sotto gli occhi una molto importante e voluminosa opera recentemente pubblicata da EMILIO ALGLAVE, col titolo: *Action du Ministère Public, et théorie des droits d'ordre public en matière civile*, percorrendo la quale si può vedere qual numero di dottrine e di opinioni si potrebbe citare per far sorgere in proposito occasione a controversie. Vero è che il testo della legge francese sull'ordinamento giudiziario è diverso dal nostro, e quindi maggiormente si presta a tali dubbj che, a mio avviso, non avrebbero speranza di successo al cospetto della legge nostra.

Tuttavia, o Signori, fu giudicato che questa disposizione di legge, tuttochè non assolutamente necessaria, giovasse come buon indizio ad impedire titubanze e discussioni sopra un argomento così essenziale, in cui sarebbe funesto se la nostra giurisprudenza potesse esitare e dividersi. Venne perciò stabilito che debba il giudizio civile essere promosso con azione principale del Pubblico Ministero, repchè egli sia il solo interessato a far dichiarare privi di effetto gli atti dell'autorità ecclesiastica lesivi dell'ordine pubblico, o dei diritti dello Stato in genere, senza lesione dei diritti di alcuna persona privata.

Si è voluto altresì che le conseguenze civili

avessero un limite massimo, al di là del quale non potesse mai il magistrato trascorrere; e siccome negli articoli precedenti di questo disegno di legge la multa per qualunque fatto non eccede mai le L. 2,000, così in caso di responsabilità civile si è stabilito che non si potesse mai dal magistrato eccedere lo stesso limite. È questa una disposizione di protezione e di favore per il clero, altrimenti sarebbe lasciata facoltà al magistrato di applicare l'indennità in qualunque somma senza alcun limite che gli fosse vietato di oltrepassare.

Sotto questi diversi punti di vista la disposizione previene incertezze e dispute possibili nella giurisprudenza; ha una pratica utilità; non offende alcun diritto, perchè sul merito siamo tutti d'accordo, e lo stesso onorevole Relatore non altrimenti ne domandava la soppressione se non perchè la reputava superflua.

Il Senato adunque potrebbe mantenerla, dappoichè nessun danno produce questa disposizione di legge, con essa nulla si aggiunge di nuovo, mentre la soppressione potrebbe far nascere svariate congetture ed interpretazioni.

PRESIDENTE. La minoranza dell'Ufficio Centrale propone la soppressione della seconda parte dell'art. 5; il signor Ministro sostiene questa seconda parte. Debbo adunque porre ai voti l'articolo come esso è, perchè, a termini del Regolamento, la semplice *soppressione* non si pone ai voti.

Senatore CADORNA C. Si potrebbe procedere alla votazione per divisione.

PRESIDENTE. Se non si fanno opposizioni, pongo ai voti la prima parte così concepita:

Art. 5.

« I ministri dei culti, che commettono ogni altro reato nell'esercizio del loro ministero, anche col mezzo della stampa, sono puniti con la pena ordinaria aumentata di un grado. »

Chi approva questa prima parte dell'art. 1, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Pongo ai voti la seconda parte:

« Negli altri casi di abuso contemplati nell'ultima parte dell'art. 17 della legge del 13 maggio 1871, N. 214, possono essere condannati civilmente nei danni-interessi a favore dei privati danneggiati, ovvero, allorchè il giudizio civile sia promosso con azione principale del

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1877

Pubblico Ministero, benanche in una indennità a favore dello Stato, non eccedente lire duemila.»

Chi approva questa seconda parte, voglia alzarsi.

(Non è approvata.)

Si passa all'

Art. 6.

« La cognizione dei reati contemplati negli articoli 1 e 2 appartiene alle Corti d'assise. »

Su quest'articolo ha chiesto la parola il Senatore Boncompagni di Mombello.

Senatore BONCOMPAGNI DI MOMBELLO. Rinunzio alla parola.

PRESIDENTE. Avendo rinunziato alla parola l'onorevole Senatore Boncompagni, e nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'art. 6.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Viene ora l'art. 7, proposto dal Ministro Guardasigilli.

L'articolo è così concepito:

« Nell'esecuzione della presente legge la pena del carcere sarà espiata in locali diversi da quelli destinati ai delinquenti per reati comuni. »

Senatore EULA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA. Io proporrei di sostituire alle parole « nell'esecuzione della presente legge » le parole: *nei casi previsti nei 4 primi articoli della presente legge*. E ciò per maggiore esattezza, per togliere il dubbio che il ministro del culto il quale commettesse un reato comune previsto dall'art. 5, e che questo reato fosse punito col carcere, dovesse scontare la pena anche in luogo separato.

Questa non credo che sia l'intenzione del Senato; quindi proporrei, ripeto, che si dicesse « nei casi previsti nei quattro primi articoli della presente legge. »

PRESIDENTE. Il signor Ministro acconsente a questa modificazione?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sono indifferente.

PRESIDENTE. Siccome il signor Ministro e l'Ufficio Centrale avevano riservato a quest'articolo qualche aggiunta, così domando se credono sia ora opportuno di proporla: altrimenti metto ai voti l'articolo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sono indifferente.

PRESIDENTE. Ho creduto mio debito di fare

questa interrogazione, perchè l'onor. Cadorna a nome dell'Ufficio Centrale per ben tre volte, quando si trattava dell'art. 2, a proposito del carcere o del confino ha dichiarato di riservare appunto all'art. 7 qualche aggiunta.

Senatore CADORNA C. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale proporrebbe questa redazione:

Art. 7.

« Nei casi previsti nei primi quattro articoli della presente legge, sarà in facoltà dei magistrati di surrogare alla pena del carcere la pena del confino. »

Poi un'alinea:

« Nell'esecuzione della presente legge, la pena del carcere sancita dai primi quattro articoli sarà espiata in locali diversi da quelli destinati ai delinquenti per reati comuni. »

Senatore CADORNA C. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CADORNA C. Prima che si venga alla votazione di quest'articolo, debbo rappresentare al Senato che nell'interesse del buon andamento della discussione ho rinunziato a rispondere finora ad alcuni attacchi che l'onorevole sig. Ministro ha creduto di fare alla mia persona nel suo primo discorso. Però mi si permetta di dire poche parole, giacchè non potrei rimanere assolutamente silenzioso.

Il sig. Ministro ha detto che io aveva scagliato parole ed accuse odiose, che le mie opposizioni erano figlie di passionate illusioni, e dopo di aver lungamente parlato in questo modo, giunse fino al punto di dire che le mie parole non giungevano fino a lui.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ma no, no.

Senatore CADORNA C. Parecchi Senatori che sono in quest'aula mi hanno ripetuta questa frase che io stesso ho notata.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi permetta l'on. Senatore Cadorna che dica, come risulta dalle bozze stenografiche, non esser possibile che un uomo come me, che da tanti anni vive in Parlamento, potesse mai pronunziare una frase simile.

Dissi che io volevo difendere il Senato (per quanto potesse parere ambiziosa la frase), non dalle calunnie e dalle basse censure di una fazione cieca e dissennata, perchè queste calunnie, nell'altezza in cui siede il Senato ita-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1877

liano, non giungevano fino a lui, ma dalle opinioni e dai convincimenti individuali di alcuni rispettabili membri del Senato, fra i quali collocava l'on. Senatore Cadorna.

Senatore CADORNA C. Accetto la dichiarazione dell'on. Ministro, ma mi permetta il Senato di aggiungere poche parole.

Il Senato mi renderà questa giustizia che nel mio lungo discorso ho procurato di sollevare la questione, e che non dissi una sola parola, nè addussi argomenti che non si riferissero al merito del disegno di legge.

Ho difesa la mia opinione con energia, come soglio fare e come sogliono fare naturalmente gli uomini che hanno profonde convinzioni, il che se può parere in contrasto colla mia avanzata età, non contrasta però col mio modo di sentire. Quanto alle parole del signor Ministro dirò soltanto che non lo seguirò su questa via, perchè ciò sarebbe contrario alle mie abitudini, e ai miei sentimenti, perchè non credo necessario nè punto nè poco di rispondere e perchè basterebbero all'impedirmelo il rispetto che ho per questo alto Consesso e per me stesso.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io per verità non credo che si possa adoperare una parola più morbida e cortese, quanto quella di ritenere il proprio avversario in una discussione di questa natura *vittima di illusioni*. Le illusioni sono involontarie, ed anche sotto l'impero di nobili passioni, i convincimenti di alcune opinioni creano delle illusioni. L'onorevole Senatore Cadorna crederà forse se medesimo incapace di illusioni e di errori, e perciò superiore alle debolezze umane?

Del resto, delle sue opinioni e della sua opposizione sia giudice il paese.

PRESIDENTE. Leggo l'art. 7 come fu emendato dall'Ufficio Centrale:

« Nei casi previsti nei primi 4 articoli della presente legge, sarà in facoltà dei magistrati di surrogare alla pena del carcere la pena del confino.

Nella esecuzione della presente legge, la pena del carcere sancita nei quattro articoli sarà espiata in locali diversi da quelli destinati ai delinquenti per reati comuni. »

Accetta il sig. Ministro questo articolo?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La prima parte fu concordata nell'Ufficio Centrale, la seconda la proposi io stesso; in conseguenza lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo di cui ho dato lettura testè. Chi intende approvarlo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora rimane l'aggiunta proposta dal Senatore Bargoni nei seguenti termini:

« Le disposizioni della presente legge sono sostituite agli articoli 268, 269 e 270 del vigente Codice penale del 20 novembre 1859, modificati colla legge del 5 giugno 1871, che rimangono abrogati. »

Domando all'onorevole signor Ministro e all'onorevole Relatore se accettano tale emendamento.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale ha dichiarato, il che del resto s'intende da sè, che questa legge dev'essere coordinata con l'insieme del Codice penale, ma non accetta la proposta Bargoni, che siano cioè sostituite le disposizioni del progetto di legge agli articoli del vigente Codice penale, modificati colla legge 5 giugno 1871.

Ne è evidente la pratica difficoltà; e d'altronde non avvi necessità alcuna di farlo, dacchè nessuno può dubitare che, ammessa che fosse la legge, dovrebbe, nonchè coordinarsi, interpretarsi nello insieme delle leggi penali.

L'Ufficio Centrale perciò non accetta la proposta Bargoni.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io dichiaro dal canto mio che, per quanto riguarda il merito della proposta Bargoni, non vi sarebbe difficoltà ad accettarla.

Certamente questa Legge, che oggi è stata discussa e approvata nei singoli suoi articoli, è una Legge surrogata a quella del 5 giugno 1871; e quella Legge non era che la sostituzione e modificazione degli articoli 268, 269 e 270 del Codice Penale.

Ora, è principio di generale legislazione che ogni qualvolta si faccia sopra una intera materia una Legge nuova, le disposizioni anteriori si intendano abrogate.

Perciò la legge del 1871 abrogò gli articoli del Codice Penale del 1859, modificandoli; come la Legge attuale necessariamente abroga gli

articoli stessi con la Legge del 1871 che li aveva modificati. In ciò coll'Ufficio Centrale siamo perfettamente d'accordo.

Siccome adunque ciò risulta dalle esplicite dichiarazioni fatte intorno al merito della proposta Bargoni, e d'altronde risulta anche dalle disposizioni generali del diritto, io non vorrei esporre l'onorevole Bargoni al pericolo di veder respinta anche l'innocente sua proposta, e perciò lo pregherei di ritirarla.

Senatore BARGONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BARGONI. Io avrei veduto la difficoltà sollevata dall'Ufficio Centrale, quando fosse stata la mia mozione proposta e votata al principio della legge, imperocchè in allora la legge bisognava compilarla sotto forma di tre articoli, che avrebbero dovuto ricevere la numerazione di quelli del Codice penale, non altrimenti che fu per quelli della legge del 5 giugno 1871.

In oggi però le difficoltà che vengono apposte all'articolo ultimo non vi sarebbero.

Tuttavia, conosco benissimo che, in questo quarto d'ora in cui siamo e allo stato in cui si trova la questione, non mi rimane altro di meglio che ritirare l'articolo, e lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Bargoni ha ritirato il suo articolo.

Ora si passa alla discussione del progetto di legge a squittinio segreto.

Mi pare molto prudente, oltre che regolare, che in questa votazione si segua rigorosamente il processo voluto dall'articolo 53 del Regolamento; così concepito:

« Per lo squittinio segreto uno dei Segretari fa l'appello nominale: i Senatori, di mano in mano che sono chiamati, dichiarano la loro pre-

senza, e ricevono ciascuno due pallottole, una bianca, l'altra nera.

« Essi depongono quella o questa nell'urna che sta sulla tavola del Presidente, secondo che intendono votare in favore o contro della proposta che è stata messa a partito; depongono l'altra pallottola nell'urna di controllo, e ritornano tosto ai loro stalli.

« Terminato l'appello, se ne può fare un secondo qualora sia domandato, e risulti che siano sopravvenuti Senatori che non abbiano ancora dato il voto.

« In questo secondo appello sono chiamati quelli soli che non hanno risposto al primo.

« Terminata la votazione i Segretari noverano ostensibilmente i voti, separando le pallottole bianche dalle nere. »

Prego uno dei signori Senatori Segretari di fare l'appello nominale.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si procede allo spoglio dei voti.

Risultamento della votazione sulla legge intitolata: « Disposizioni penali sopra gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero. »

Senatori votanti . . .	197
Favorevoli . . .	92
Contrari	105

(Il Senato non approva.)

Domani alle ore 2 il Senato si riunirà in Comitato segreto per discutere il suo bilancio interno.

La seduta è sciolta (ore 6 1/2).